

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E  
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Scienze politiche, relazioni internazionali,  
diritti umani



*La Class Action* nell'ordinamento giuridico italiano:  
genesi, evoluzione e prospettive applicative

*Relatore:* Prof.ssa Bianca Checchini

*Laureando:* Riccardo Cilli

A.A. 2023/2024

Ai miei genitori, Vilma e Valerio.

A mio fratello Alberto.

Sarete per sempre il mio porto sicuro.

*“Ho sempre pensato che non v'è nessuna felicità maggiore di quella della  
famiglia”.*

Fëdor Michajlovic Dostoevskij

## INDICE

INTRODUZIONE.....	3
-------------------	---

### CAPITOLO I

#### **L'AZIONE DI CLASSE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: UN'INDAGINE STORICO-GIURIDICA**

1.1 Premessa.....	5
1.2 L'origine della <i>Class Action</i> .....	6
1.3 La legislazione europea sulla <i>Class Action</i> .....	10
1.4 L'azione di classe in Italia: difficoltà ed avversità iniziali.....	12
1.5 La discussione parlamentare e le proposte di legge.....	15
1.6 L'Art. 140 <i>bis</i> Codice del consumo.....	17

### CAPITOLO II

#### **LA RECENTE RIFORMA SULL'AZIONE DI CLASSE**

2.1 Premessa.....	21
2.2 Dal Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile.....	22
2.3 La nuova Azione di Classe.....	24
2.3.1 Il presupposto dell'omogeneità.....	27
2.3.2 Il carattere generale della tutela.....	28
2.3.4 Le restituzioni ed il risarcimento.....	29

2.3.4 Il sistema di liquidazione del danno.....	31
---	----

### **CAPITOLO III**

#### **L'AZIONE DI CLASSE NELLA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE**

3.1 Premessa.....	33
3.2 Il <i>Dieselgate</i> .....	34
3.3 Il modello dell' <i>opt-out</i> e dell' <i>opt-in</i> .....	40
3.4 I <i>punitive damages</i> nella legislazione italiana.....	42
CONSIDERAZIONI FINALI.....	45
BIBLIOGRAFIA.....	48
SITOGRAFIA.....	52

## INTRODUZIONE

Questa ricerca è il prodotto di un'attività di studio volto ad analizzare l'istituto della *class action*, una specifica azione legale posta in essere da una moltitudine di soggetti i quali, congiuntamente, si mobilitano ed invocano la cessazione di un pregiudizio subito parimenti alla restaurazione di un diritto violato; l'istanza mira a far valere in giudizio le richieste dei ricorrenti contro il convenuto ed ambisce al raggiungimento di un'adeguata soluzione per ciascun componente della classe, sia in termini monetari che etici e morali. Il lavoro si fonda su un'indagine storico-giuridica dello strumento procedurale, ripercorrendo l'evoluzione che lo ha caratterizzato nel corso degli anni dalla sua "genesì" fino all'affermazione e all'attestazione che gli viene riconosciuta oggigiorno, preminentemente negli Stati Uniti. La tesi si articola in tre parti, ciascuna delle quali analizza distinti aspetti afferenti al percorso di mutamento e di perfezionamento della materia; il primo capitolo concerne l'origine della *class action* nell'Europa del XVII secolo, la crescente espansione nei sistemi di *Common Law* e la significativa rilevanza acquisita oltreoceano; allo stesso tempo viene trattata la questione dell'armonizzazione legislativa a livello europeo dell'azione di classe intrapresa dalla Comunità Europea dal secondo dopoguerra in avanti, in risposta all'accrescimento del fenomeno della tutela del consumatore.

Successivamente, l'attenzione viene spostata sull'esperienza italiana e sul prolungato dibattito parlamentare, il quale ha contribuito ad immettere nell'ordinamento nazionale la disciplina dell'azione collettiva con l'art. 140 *bis* all'interno del Codice del Consumo. Il secondo capitolo è interamente incentrato sulla riforma che ha interessato recentemente la normativa in materia di *class action* e la sua susseguente rielaborazione all'interno del Codice di Procedura Civile, la quale ha determinato l'avvio del processo di "deconsumerizzazione" dell'azione; così facendo, il legislatore ha modificato e rettificato quelle peculiarità limitanti che contrassegnavano la precedente disciplina consumeristica, promuovendo ed incentivando l'allargamento della cerchia degli individui legittimati a ricorrere all'azione.

Nel terzo capitolo, viene riportato un caso studio sulla *class action* di risonanza e di portata internazionale che, sul territorio nazionale, è stato oggetto di giurisprudenza. La vicenda è quella del *Dieseldgate*, vale a dire lo scandalo che ha coinvolto la multinazionale tedesca produttrice di automobili *Volkswagen* ritenuta colpevole di aver agito illecitamente sul mercato servendosi di operazioni commerciali omissive ed ingannevoli, perpetrate ai danni degli acquirenti e finalizzate ad alterare il comportamento economico di questi ultimi. In Italia, il contenzioso tra Altroconsumo e *Volkswagen*, registrato presso il Tribunale di Venezia, è giunto ad un epilogo solamente nel maggio 2024 in seguito ad un accordo tra le parti che ha stabilito il risarcimento per gli oltre 60 mila aderenti e la conclusione della controversia legale; infine, il medesimo capitolo, affronta ulteriormente due aspetti ritenuti critici della disciplina in Italia: la scelta del meccanismo di adesione tra *opt-out* ed *opt-in* seguita dalle ricorrenti discussioni riguardanti l'ammissibilità dei danni punitivi nel ramo della responsabilità civile; i seguenti temi verranno ripresi e dibattuti nelle considerazioni finali. Tale produzione scritta si sostiene interamente sui testi, sugli approfondimenti e sulle pubblicazioni dottrinali realizzate nel corso del tempo da numerosi giuristi italiani, i quali si sono prestati alla disciplina dell'azione collettiva e, avvalendosi delle deliberazioni, delle sentenze e delle interpretazioni della Suprema Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e di ulteriori organi giurisprudenziali, hanno contribuito e concorrono incessantemente ad affinare ed a perfezionare la disciplina della *class action*.

## CAPITOLO I

### L'AZIONE DI CLASSE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: UN'INDAGINE STORICO-GIURIDICA

SOMMARIO: 1.1 Premessa - 1.2 L'origine della *Class Action* - 1.3 La legislazione europea sulla *Class Action* - 1.4 L'azione di classe in Italia: difficoltà ed avversità iniziali - 1.5 La discussione parlamentare e le proposte di legge - 1.6 L'Art. 140 *bis* Codice del consumo.

#### 1.1 PREMESSA

Il presente capitolo tratterà la nascita e l'evoluzione dell'istituto della *Class Action*, dalle prime apparizioni nel Regno Unito delle *representative suits* e delle nascenti corti di *Equity* fino all'espansione e all'affermazione del procedimento negli Stati Uniti, ove ancora oggi viene registrato il maggior numero di *class action* concluse con risarcimento in favore degli aderenti; successivamente, si analizzerà il percorso intrapreso dall'Unione Europea nel regolamentare la materia in questione al fine di armonizzare a livello comunitario le diverse legislazioni nazionali in materia di azione collettiva e la conseguente esperienza italiana, caratterizzata da dibattiti conflittuali e posizioni contrastanti in Parlamento che hanno contribuito alla nascita di una nuova disciplina e all'introduzione dell'articolo 140 *bis* nel Codice del Consumo, dando origine allo strumento processuale dell'Azione collettiva risarcitoria; quest'ultima presentava specifiche caratteristiche e requisiti per accedervi, i quali restringevano considerevolmente il campo di applicazione dell'azione e contribuivano a limitarne una piena e definitiva diffusione ed asseverazione nella società italiana.

## 1.2 L'ORIGINE DELLA *CLASS ACTION*

Le origini storiche dell'istituto della *Class Action* vanno ricercate nell'Inghilterra del XVII secolo, con la comparsa delle prime forme embrionali di azioni denominate *representative suits*, traducibili in “azioni rappresentative”; il fondamento di queste ultime era il legame di responsabilità solidale<sup>1</sup> tra i diversi soggetti appartenenti ad una medesima comunità contadina per il versamento di tributi sulla produzione agricola nei confronti del creditore. Nel corso del tempo, la forma primordiale delle azioni rappresentative ha subito molteplici mutamenti per tenere il passo con l'incremento ed il progressivo sviluppo della società inglese e per rispondere alle crescenti esigenze della popolazione; i presupposti di questa evoluzione sono rintracciabili in alcuni punti fondamentali per la giurisprudenza anglosassone, tra cui: l'introduzione delle corti di *Equity*<sup>2</sup> come giurisdizione complementare e sussidiaria rispetto alle norme di *Common law* e l'emanazione da parte del Parlamento inglese, nel 1720, del *Bubble Act* che, oltre a limitare il riconoscimento della personalità giuridica delle società commerciali, favorì un aumento dell'impiego delle *multiparty litigations*<sup>3</sup> ed un conseguente utilizzo delle *representative suits* in contrapposizione al principio del *Necessary Party Rule* al fine di evitare eccessivi rallentamenti burocratici nei tribunali<sup>4</sup>. Seppur l'azione di classe affonda le sue radici in Gran Bretagna, tuttavia è stato negli Stati Uniti che essa ha raggiunto il suo massimo splendore ed una rilevanza sociale tale da primeggiare su tutti gli altri stati del mondo. Gli Usa sono stati per più di un secolo una colonia britannica e, inevitabilmente, sono stati contaminati ed influenzati dalla cultura, dagli usi e dai costumi di migliaia di migranti provenienti dall'Inghilterra; per queste ragioni, sotto il profilo politico e

---

<sup>1</sup> Istituto giuridico che trova applicazione nei casi in cui, ad un medesimo rapporto obbligatorio, fanno capo una pluralità di soggetti.

<sup>2</sup> L'*Equity* di common law è fonte del diritto; consiste in un corpus di norme giuridiche, denominate equity rules, sussidiarie rispetto alle common law rules. Le norme di equity nacquero in seguito al lavoro che il Chancellor iniziò a svolgere su richiesta di quei sudditi che non riuscivano a tutelarsi innanzi alle common law courts. Il Cancelliere giudicava le controversie secondo coscienza e non sulla base delle norme di common law.

<sup>3</sup> ANDREWS, *Multy-party proceedings in England: Representative and Group Actions*, 2001, 249.

<sup>4</sup> BOATO, PISTONE, PUCCI, *Class action nel mondo e nuova legge italiana: azione collettiva dei consumatori*, Venezia, Fondazione ICU, 2008, 18-23.



giurisdizionale, già ai tempi erano molteplici le similitudini con la matrice europea: la suddivisione tra il sistema di *Equity* ed il sistema di *Common Law* o la risoluzione delle *representative suits* mediante il ricorso al *Bill of Peace*<sup>5</sup>. Per comprendere come si è arrivati all'attuale procedimento della *class action*, è doveroso citare il lavoro significativo di un giudice della Corte Suprema di nome *Joseph Story*, il quale pubblicò uno scritto intitolato *Commentaries on Equity Pleadings*<sup>6</sup>, ancora oggi oggetto di studio<sup>7</sup>. L'autore concepiva le *representative suits* come un'eccezione rispetto al criterio generale del *Necessary Party Rule* secondo cui era richiesta la presenza fisica dei soggetti implicati in fase di svolgimento del giudizio, specie se l'oggetto della controversia li riguardava personalmente. Secondo Story, queste eccezioni alla regola erano suddivisibili in tre distinte classificazioni:

- cause legali in cui vi era la compresenza di un'associazione;
- cause legali il cui fondamento era un interesse di carattere comune o generale;
- cause legali in cui l'eccessivo numero di soggetti interessati rendeva impraticabile il litisconsorzio<sup>8</sup>.

Gli studi di *Story* non ebbero un risvolto concreto nel modificare normative riguardanti la *class action* ma, indubbiamente, influenzarono enormemente il legislatore negli anni a venire ad apportare significative correzioni all'ordinamento giuridico statunitense tra cui la promulgazione delle *Equity Rules*<sup>9</sup> federali, integrata dalla storica riforma del 1938 proposta da *J. Moore* per mezzo della *Rule 23*, interna alla *Federal Rules of Civil Procedure*<sup>10</sup>. Citando il testo normativo del 1940 si giunse alla seguente definizione, riconosciuta ancora oggi, dell'istituto della *class action*:

---

<sup>5</sup> Pratica giudiziaria adottata in Inghilterra tra il XVII e il XVIII secolo per risolvere quelle controversie legali riferite ad un insieme di soggetti accomunati da interessi analoghi.

<sup>6</sup> STORY, *Commentaries on Equity Pleadings, and the Incidents Thereof: According to the Practice of the Courts of Equity, of England and America*, Boston, Charles C. Little and James Brown, London, Stevens and Norton, 1848.

<sup>7</sup> TROCKER, *Class action negli Usa, e in Europa?*, in Riv. Contr. e impr., 2009, 158.

<sup>8</sup> GIUSSANI, *Studi sulle class actions*, Padova Cedam, 1996, 67.

<sup>9</sup> LOVE HOPKINS, *The New Federal Equity Rules: Promulgated by the United States Supreme Court at the October Term, 1912: Together with the Cognate Statutory Provisions and Former Equity Rules, with an Introduction, Annotations and Forms*. (3rd Ed.), 1922.

<sup>10</sup> BOATO, PISTONE, PUCCI, op. cit., 40.

*“a. Representation. If persons constituting a class are so numerous as to make it impracticable to bring them all before the court, such of them, one or more, as will fairly insure the adequate representation of all may, on behalf of all, sue or be sued when the character of the right sought to be enforced for or against the class is:*

*1. joint, or common, or secondary in the sense that an owner of a primary right refuses to enforce that right and a member of the class thereby becomes entitled to enforce it; or*

*2. several, and the object of the action is the adjudication of claims which do or may affect specific property involved in the action; or*

*3. several, and there is a common question of law or fact affecting the several rights and a common relief is sought.*

*b. [Provision relating to shareholder suits].*

*c. Dismissal or Compromise. A class action shall not be dismissed or compromised*

*without the approval of the court. If the right sought to be enforced is one defined in paragraph (1) of subdivision (a) of this rule, notice of the proposed dismissal or compromise shall be given to all members of the class in such manner as the court directs. If the right is one defined in paragraphs (2) or (3) of subdivision (a), notice shall be given only if the court requires it”.*

Moore individuò sostanzialmente tre tipologie di *class action*<sup>11</sup>, corrispondenti rispettivamente ai punti a.1), a.2) e a.3):

- 1. True class actions;*
- 2. Hybrid class actions;*
- 3. Spurious class actions.*

Nella *true class action* i diritti e gli interessi collettivi che sono stati violati si estendono in egual misura tra la totalità dei membri della classe ed è necessaria la

---

<sup>11</sup> MILLER, *The American Class Action: From Birth to Maturity*, in *Theoretical Inquiries in Law*, 2018, 36.

presenza di ciascun componente per risolvere la controversia (c.d. litisconsorzio necessario<sup>12</sup>). Diversamente, la *hybrid class action* prevede interessi e diritti che possono differire non nel loro nucleo essenziale ma distinguersi per punti secondari o marginali; di conseguenze gli obiettivi di tutela non sono i medesimi dinanzi all'esito del giudizio. Infine, le *spurious class actions* comprendono, tramite il ricorso ad una *fictio iuris*<sup>13</sup>, membri che sono collegati in qualche modo da un nesso giuridico comparabile i quali, per raggiungere un obiettivo comune, si riuniscono dinanzi al giudice per ottenere una restaurazione collettiva dei diritti violati<sup>14</sup>. Dal notevole impegno di Moore e dalla sua preziosa Rule 23, congiuntamente con l'incessante lavoro di revisione e di ammodernamento della giurisprudenza, si è approdati alla odierna azione di classe. Tra i casi più celebri e di successo di *class action* nella storia degli Stati Uniti ricordiamo il caso *Erin Brockovich*<sup>15</sup> e, recentemente, il maxi-risarcimento record negli Usa di 725 milioni di dollari che *Mark Zuckerberg*, con la sua azienda *Meta*, ha dovuto sborsare per aver violato la privacy, per aver strumentalizzato dati sensibili di circa 87 milioni di utenti e per aver consentito a Cambridge Analytica, società di consulenza britannica, di accedervi ai fini della profilazione e del targeting degli elettori per la campagna elettorale presidenziale nel 2016 di Donald Trump<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> Nell'ordinamento italiano, situazione giuridica disciplinata dall'art. 102, comma 1°, c.p.c.: "Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo".

<sup>13</sup> Fenomeno giuridico, per il quale una norma viene applicata ad una fattispecie diversa da quella per cui era stata posta, fingendo che si siano verificati i presupposti di fatto di questa; in modo approssimativo, può dirsi che la *fictio iuris*, di cui si servì largamente il diritto romano, abbia avuto una funzione simile a quella dell'interpretazione analogica.

<https://www.treccani.it/vocabolario/fictio-iuris/>.

<sup>14</sup> MILLER, op. cit., 47.

<sup>15</sup> Erin Brockovich è un'attivista statunitense. È nota per la causa intentata contro la Pacific Gas & Electric nel 1993 per la contaminazione con cromo esavalente delle acque della città di Hinkley in California per oltre 30 anni. Nel 1996, a seguito della più grande azione legale condotta nel suo genere, capeggiata dalla Brockovich e da Ed Masry, il colosso dell'energia è stato costretto a pagare uno dei più grandi risarcimenti nella storia degli Stati Uniti: 333 milioni di dollari ai più di 600 residenti di Hinkley.

<sup>16</sup> Per un approfondimento consultare: NOVA LECTIO, "L'azienda che ha MANIPOLATO la democrazia occidentale", YouTube, 3.12.2023, video. <https://www.youtube.com/watch?v=-menq2aGE4&t=699s>.

### 1.3 LA LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA *CLASS ACTION*

In ambito europeo, la regolamentazione dell'azione di classe ha come presupposto un fenomeno sviluppatosi negli Stati Uniti a partire dalla fine del XIX secolo: il consumerismo<sup>17</sup>. La disciplina della tutela del consumatore nasce in risposta al dissenso e alle lotte del proletariato americano in merito a due motivazioni prioritarie:

- l'esigenza di una concreta rappresentanza politica per i lavoratori-consumatori in protesta sparsi in maniera scarsamente uniforme per il continente;
- la carenza di informazioni sui prodotti e sui servizi destinabili alla vendita<sup>18</sup>.

Dagli anni '20 del 900 in poi, il fenomeno del consumo di massa crebbe repentinamente al punto da spingere il legislatore a dedicarsi al controllo qualitativo delle produzioni industriali e sui relativi prodotti messi in vendita per il consumatore finale<sup>19</sup>. In Europa, i riflettori sulla materia in questione si accesero alla fine della Seconda Guerra Mondiale; fu il parlamento inglese a fare il primo passo istituendo il *Consumer Advisory Council*, adottato successivamente anche da Danimarca, Svezia e Francia<sup>20</sup>. Nel 1975 la Comunità europea approvò il Primo Programma d'Azione che enunciava regolamenti, direttive e traguardi da raggiungere in ambito ambientale, di salute e di protezione del cittadino-consumatore; a seguire, nel 1987, tramite l'entrata in vigore dell'Atto Unico, venne ampliato il significato del termine "consumatore" accrescendone la sua rilevanza politica entro l'Unione Europea tanto da inserire nel Trattato di Maastricht una intera sezione dedicata alla tutela di quest'ultimo e conferire alla

---

<sup>17</sup> Termine che (in contrapp. a consumismo) indica la tendenza dei consumatori a organizzarsi in associazioni che si pongono come controparte nei confronti dei produttori per meglio difendersi dalla pubblicità indiscriminata e per esercitare un pubblico controllo sulla qualità e sui prezzi dei prodotti. <https://www.treccani.it/vocabolario/consumerismo/>.

<sup>18</sup> CAVALIERE, SILVA, *I diritti del consumatore e l'efficienza economica in una società democratica evoluta*, Roma, Fondazione Adriano Olivetti, 1996, 12-16.

<sup>19</sup> ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Bari, Il Mulino, 1995, 12.

<sup>20</sup> RUSSO, *Profili comparatistici de la class action: il lungo percorso italiano tra luci, ombre ed occasioni mancate*, in Riv. innovaz. e dir., 2008, 10.

nascente entità sovranazionale specifiche competenze in merito<sup>21</sup>. La Dir. 98/27/CE<sup>22</sup> del Parlamento Europeo e del Consiglio datata 19 maggio 1998 definì le modalità per mezzo delle quali specifiche organizzazioni legittimate, tra cui le associazioni dei consumatori, potessero agire in giudizio in rappresentanza di una classe danneggiata dal convenuto<sup>23</sup>. L'intento della Comunità di promuovere la *class action* a salvaguardia dei consumatori europei si è concretizzato con l'introduzione di uno strumento di risarcimento collettivo noto come *Collective Redress* con cui ci si riferisce all'insieme dei meccanismi procedurali, i quali consentono a gruppi di individui di agire congiuntamente per invocare la cessazione di una pratica illegale e richiedere misure di riparazione, incluso il risarcimento, per il danno collettivo subito. Nell'aprile del 2018, la Commissione Europea ha promosso il *New Deal for Consumers*, un pacchetto legislativo di norme per modernizzare, correggere e rettificare le incongruenze in materia di tutela del consumatore proponendo una nuova direttiva, la Dir. 2020/1828/UE<sup>24</sup> che abroga la precedente Dir. 2009/22/CE<sup>25</sup> relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, la quale si propone di “*contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori*” in specifici settori di riferimento come telecomunicazioni, protezione dei dati, servizi finanziari, turismo, energia e salute<sup>26</sup>. La natura del recente progetto era ed è ancora oggi quella di rafforzare ed affinare gli strumenti a disposizione dei consumatori per porre fine a pratiche illecite e semplificare l'accesso ai ricorsi. La normativa in oggetto ha il manifesto intento di svolgere una funzione armonizzatrice delle diverse azioni collettive nazionali, la cui conformazione e struttura giuridica resta a discrezione dei singoli Stati membri.

---

<sup>21</sup> CAPPONI, *Diritto comunitario ed azioni di interesse collettivo dei consumatori*, in Foro.it, 1994, 439.

<sup>22</sup> Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.5.1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

<sup>23</sup> RUSSO, op. cit., 11.

<sup>24</sup> Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.11.2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.

<sup>25</sup> Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

<sup>26</sup> CONSUMERPRO, *Collective Redress*, Theoretical background document, 2022-2023, 5-15.

## 1.4 L' AZIONE DI CLASSE IN ITALIA: DIFFICOLTÀ ED AVVERSITÀ INIZIALI

L'*iter* che ha portato all'introduzione della disciplina dell'azione di classe in Italia non è risultato propriamente celere ed agevole ma, al contrario, è stato caratterizzato da incertezza, obiezioni e complicazioni varie; in aggiunta, a rallentare ulteriormente i tempi di modernizzazione dell'ordinamento giuridico hanno contribuito gli accesi dibattiti in dottrina in merito alla possibilità di reinterpretare l'art. 2909 c.c., il quale contrasta la produzione degli effetti di una sentenza nei confronti di soggetti differenti dalle «parti, i loro eredi o aventi causa»<sup>27</sup>; i detrattori di quest'ultima operazione ritenevano eccessivi gli ostacoli procedurali relativi all'inserimento di una normativa atipica per un paese basato sul modello di civil law<sup>28</sup>, poiché ciò richiedeva adeguate e complesse procedure di revisione in materia di regolamentazione degli effetti del giudicato<sup>29</sup>. Il percorso evolutivo che ha portato all'odierna disciplina della tutela del consumatore in Italia consta di tre tappe principali<sup>30</sup>, ognuna con le rispettive leggi, le quali hanno contribuito a modellare e a perfezionare l'attuale strumento:

- La prima è l'art. 28 della Legge n. 330 risalente al 1970<sup>31</sup>, noto come “Statuto dei Lavoratori”; la norma prevede un determinato procedimento giurisdizionale che permette alle associazioni di “reprimere” tutte quelle azioni riconducibili ad una condotta antisindacale del datore di lavoro che finiscono con il ledere gli interessi dei lavoratori tutelati;

---

<sup>27</sup> Art. 2909 c.c. (Cosa giudicata): “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.

<sup>28</sup> La principale fonte del diritto in questi ordinamenti è costituita dalla legislazione e non dalla giurisprudenza; a differenza di quanto accade nei paesi di common law, il diritto è interpretato in modo dogmatico e sistematico, alla stregua di un corpo unitario costruito sulla base di strutture logiche. [https://www.treccani.it/enciclopedia/civil-law-and-common-law\\_\(Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/civil-law-and-common-law_(Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco)/).

<sup>29</sup> RESCIGNO, *L'introduzione della class action nell'ordinamento italiano*, in Riv. Giur. comm., 2005, 407-426.

<sup>30</sup> BONA, BUZZELLI, CONSOLO, *Obiettivo Class Action: l'azione collettiva risarcitoria*, Milano, Ipsoa, 2008.

<sup>31</sup> Legge 20.5.1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, in G.U. 27.5.1970.

- L' art. 25 della Legge n. 52/1996<sup>32</sup> recepisce le «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», la quale introduce gli art. 1469 *bis* e 1469 *sexies* del Codice civile che forniscono al consumatore, considerato come parte debole del rapporto, gli strumenti per tutelarsi dall'inserimento di clausole vessatorie nei proprio contratti, definite come «clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto»; inoltre, la seguente legge immette nell'ordinamento giuridico italiano l'azione inibitoria come provvedimento di carattere generale ed astratto che garantisce la cessazione del comportamento dannoso perpetrato dal professionista e obbliga l'astensione da future azioni illegittime; all'interno dell'art.1469 *sexies* viene delineata come qui di seguito: *“Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del Codice di procedura civile. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale”*.
- Un ulteriore passo in avanti è stato fatto in seguito all'approvazione della Legge n. 281/1998 dal titolo “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”, con il fine di dare attuazione alla direttiva comunitaria 98/27/CE<sup>33</sup>; la norma in questione ebbe il merito di permettere alle associazioni di procedere nei confronti del professionista indipendentemente della vessatorietà della clausola contrattuale con l'intento di:

---

<sup>32</sup> Legge 6.2.1996, n. 52, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”, in G.U. 10.2.1996.

<sup>33</sup> Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.5.1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

- a. «inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b. di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate»<sup>34</sup>.

In giurisprudenza ed in dottrina<sup>35</sup> si aprì un ulteriore dibattito, protratto nel tempo, relativamente al potenziale numero di persone fisiche coinvolte in un ipotetico procedimento giudiziario concernente determinate materie, quali il diritto commerciale, il diritto ambientale e della salute o il diritto delle assicurazioni e tutti quelle branche strettamente collegate ad un'azione collettiva; per chiarificare il concetto, prendiamo come esempio una fattispecie dannosa quale l'eccessivo rilascio di emissioni nocive da parte di una multinazionale incurante del pericolo e delle conseguenze delle proprie azioni; tutto ciò potrebbe avere una portata tale da colpire una moltitudine di soggetti, i quali avrebbero il diritto ad un risarcimento qual ora fossero coperti da assicurazione per danni alla salute. Tuttavia, le compagnie assicurative difficilmente inserirebbero delle clausole che permettano all'assicurato di tutelarsi da potenziali circostanze sfavorevoli per salvaguardare la solidità e la sostenibilità finanziaria propria e dell'azienda imputata alla luce di un eventuale risarcimento ingente da sborsare; si è ovviato a questa problematica proprio con l'introduzione dell'azione di classe poiché, in precedenza, il consumatore danneggiato non possedeva nessuno strumento a tutela dei propri interessi violati per rivalersi nei confronti delle società assicurative e reclamare un indennizzo adeguato. Inoltre, doveva ancora essere definito un tema centrale, ovvero quali fossero le associazioni dei consumatori legittimate ad agire e quali criteri avrebbero dovuto rispettare per potersi presentare dinanzi al giudice; il timore di alcuni era quello di assistere ad un eccessivo ricorso al procedimento, con l'eventualità che venisse utilizzato in maniera impropria diminuendone di fatto la risonanza e l'efficacia all'interno dei tribunali. Il maggior rischio da evitare era di riconoscere sommariamente la *class action* a qualsiasi richiedente e tramutare la natura dello strumento in una forma di "ricatto velato" nei confronti di istituti

---

<sup>34</sup> Art. 3 comma 1°, Legge 30.7.1998, n. 281, *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*, in G.U. 14.8.1998.

<sup>35</sup> SGUEO, *Le class actions in Italia: problemi e prospettive in chiave comparata*, in *Diritto.it*, 2008, 303.



pubblici e privati; in aggiunta, non bisognava omettere la circostanza per cui la legittimazione del diritto di accedere all'azione di classe ad un numero spropositato di soggetti avrebbe delineato importanti problematiche relativamente alla notificazione degli stessi, aggravando ancor di più i tempi dei processi<sup>36</sup>.

## 1.5 LA DISCUSSIONE PARLAMENTARE E LE PROPOSTE DI LEGGE

Il delicato dibattito parlamentare riguardante l'introduzione e le modalità di utilizzo dell'azione di classe in Italia è stato contrassegnato da proposte di legge contrastanti tra loro e dalle divergenti ideologie politiche presenti alla Camera e al Senato. Qui di seguito, verranno riportati i punti cardine che lo hanno caratterizzato<sup>37</sup>:

- Nel luglio 2004, durante la XIV<sup>38</sup> legislatura, venne approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3058/S/14<sup>39</sup>, derivante dall'unificazione dei d.d.l.n. 3838/c e 3839/c; la proposta mirava a delineare uno strumento che risarcisse nel minor tempo possibile i consumatori danneggiati dal comportamento di società e aziende; il disegno però non completò l'iter legislativo necessario, bloccandosi in Senato prima di arrivare alle commissioni competenti in ragione delle molteplici mancanze e imperfezioni della proposta, tra cui la previsione di

---

<sup>36</sup> CHIARLONI, *Il nuovo articolo 140 bis del codice del consumo: azione di classe o azione collettiva?*, in Riv. Analisi Giur. Econ., 2008, 107-126.

<sup>37</sup> SGUEO, op. cit., 305-309.

<sup>38</sup> PIZZETTI, *All'inizio della XIV legislatura: riforme da attuare, riforme da completare e riforme da fare. Il difficile cammino dell'innovazione ordinamentale e costituzionale in Italia*, in Riv. Le Regioni, fascicolo 3/2001, 437-452.

<sup>39</sup> Disegno di legge n. 3058, approvato dalla Camera dei deputati il 21.7.2004, in un testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge, *“Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti”*.

un sistema di adesione e l'assenza di indicazioni chiare che definissero gli individui destinatari degli effetti del giudicato<sup>40</sup>.

- Un secondo disegno di legge da menzionare è il numero 679, presentato dal senatore Benvenuto nel giugno 2006<sup>41</sup>; il progetto recita: *“Si rammenta che la class action (strumento giuridico ormai diffuso in Paesi sia di common law che di civil law) rende possibile la gestione collettiva di interessi di natura individuale. Quando un rilevante numero di persone risulta danneggiato finanziariamente o fisicamente da un medesimo evento, il ricorso individuale alla giustizia condurrebbe all’instaurarsi di un grande e corrispondente numero di processi, con conseguente uso inefficiente delle risorse giudiziarie, spese processuali in alcuni casi improponibili per il singolo attore e sentenze anche tra loro contraddittorie per l’instaurarsi dei diversi processi in tribunali diversi. Con la class action, invece, tutti i consumatori colpiti da uno stesso fatto illecito possono riunire le loro azioni legali in un’unica causa”*. Una notevole intuizione che tuttavia si rivelò inconcludente poiché il disegno venne affossato e non si concretizzò in legge.
- Nello stesso anno, alcuni parlamentari presentarono un nuovo disegno di legge, n. 1330 in data 10 luglio 2006<sup>42</sup> che prese il nome di “disegno di legge Fabbris” dal Deputato incaricato come relatore; la *ratio* del testo condivide il medesimo nucleo essenziale con i precedenti lavori, ovvero la salvaguardia dei diritti del consumatore e della collettività attraverso un nuovo strumento procedurale ma, diversamente dagli altri testi, si concentra su una approfondita riflessione, tecnica e pragmatica e sulle eventuali ripercussioni che l'immissione di un procedimento simile apporterebbe all'ordinamento italiano<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> CARRATTA, *Dall'azione collettiva inibitoria a tutela dei consumatori ed utenti all'azione collettiva risarcitoria: i nodi irrisolti delle proposte di legge in discussione*, in *Giur. it.*, 2005, 662;

<sup>41</sup> Proposta di Legge n. 679, Senato. Presentata il 26.6.2006 dall'iniziativa del senatore Benvenuto Giorgio, Presidente della VI Commissione Tesoro e Finanza, *“Disposizioni per l'introduzione della class action”*.

<sup>42</sup> Proposta di legge n. 1330, Camera dei deputati. Presentata il 10.7.2006. *“Nuove norme in materia di azione collettiva”*.

<sup>43</sup> DE SANTIS, *I disegni di legge italiani sulla tutela degli interessi collettivi e il «Class Action Fair Act of 2005»*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2006, 601.

- Un'ulteriore proposta di legge, la n. 1443 nel 2006<sup>44</sup>, è stata avanzata da Porretti e Capezzone; quest'ultima conteneva interessanti novità per i plurimi richiami comparatistici in riferimento alle class action di ordinamenti esteri; un frammento chiave, esplicativo del contenuto, è il seguente: *“La quasi totalità delle class action negli Usa (Paese in cui è molto usato questo tipo di procedimento) si concludono con una transazione che, talvolta, è progettata più a misura degli studi legali che non a beneficio della classe. Per ovviare a tale inconveniente, il presente progetto di legge prevede che la transazione, affinché' sia efficace, debba essere sottoposta a votazione di tutti i membri della classe, indetta dal curatore amministrativo (articolo 11). Questo passaggio obbligherà i soggetti che gestiranno le transazioni all'interno delle azioni collettive a proporre forme di mediazione più favorevoli per la classe”*.

I lavori preparatori si conclusero tra il 2007 e il 2008, segnando una svolta per la disciplina dell'azione di classe in Italia.

## 1.6 L'ART. 140 BIS CODICE DEL CONSUMO

Nel novembre del 2007, la Commissione Giustizia del Senato presentò alle Camere il testo conclusivo; tuttavia, quest'ultimo subì contestazioni e critiche ferocissime da parte della dottrina<sup>45</sup>, al punto di essere definito per mezzo di epiteti quali “mostruoso” o “irrazionale”; un esempio esegetico della considerazione riscontrata dall'articolo di legge era il pensiero dell'allora direttore generale di Confindustria Maurizio Beretta, che affermava: *“Un provvedimento rozzo, che espone le aziende italiane e i loro lavoratori a gravi rischi. Un atto di*

---

<sup>44</sup> Proposta di Legge n. 1443, Camera dei deputati. Presentata il 21.7.2006 dall'iniziativa dei Deputati Poretti e Capezzone. *“Disciplina dell'azione giudiziaria collettiva”*.

<sup>45</sup> SANTANGELI, *Le lacune della nuova azione di classe e i problemi di coordinamento con gli altri strumenti di tutela collettiva*, in Riv. Judicium, 2011, 2.

*grave ostilità, destinato a infliggere a tutte le aziende, comprese le piccolissime, danni incalcolabili; è il peggior testo tra quelli in circolazione; con i tempi lunghi della giustizia, una impresa è destinata a fallire dieci volte prima che i giudici decidano che magari ha ragione, senza contare l'effetto di aumentare la crisi dei tribunali. È noto che l'Italia è agli ultimi posti in Europa nella capacità di attrarre investimenti stranieri, se la legge verrà approvata anche dalla Camera, davvero non ci verrà più nessuno*<sup>46</sup>. Il disegno venne ulteriormente messo in dubbio poiché veniva inserito come emendamento alla Legge Finanziaria del 2008, ritenuta una “sede” non propriamente idonea per legiferare un tema così complesso. Per risolvere la situazione e superare l'impasse, il relatore della Legge Finanziaria alla Camera Michele Ventura modificò l'articolo originale per correggere quei punti deboli ritenuti nevralgici dal Senato, tra cui:

- L'ampliamento del numero dei comitati e delle associazioni legittimate a partecipare all'azione di classe collettiva;
- L'ammissibilità delle domande vincolata all'accoglimento da parte del Tribunale: *“alla prima udienza il Tribunale pronuncia sull'ammissibilità della domanda, dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste conflitto d'interesse o quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela”*<sup>47</sup>.

Il testo rivisitato venne approvato definitivamente con la Legge Finanziaria n. 244/2007<sup>48</sup> art. 2 comma 446° del 24 dicembre 2007, immettendo l'art. 140 *bis* al Codice del Consumo sotto la voce “Azione collettiva risarcitoria”<sup>49</sup>. I tratti rappresentativi del nascente procedimento erano i seguenti:

in primo luogo, veniva circoscritta la possibilità di avvalersi dello strumento a due categorie di soggetti, ovvero le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale regolarmente iscritte all'Albo del Ministero

---

<sup>46</sup> BOATO, PISTONE, PUCCI, op. cit., 7-8.

<sup>47</sup> Art. 140 *bis*, comma 3°, c.cons.

<sup>48</sup> Per consultare il contenuto della legge visitare:  
[https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/28/007G0264/sg\\_](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/28/007G0264/sg_)

<sup>49</sup> COSTANTINO, *La tutela collettiva risarcitoria: note a prima lettura dell'art. 140-bis cod. consumo*, in Foro.it, 2008,17.

delle attività produttive<sup>50</sup> e le “*associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere*”; in aggiunta, il comma 2° stabiliva la modalità e il limite temporale dell’adesione: “*I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni*”<sup>51</sup>. Successivamente la norma prescriveva che, una volta accertato da parte del Tribunale il diritto al risarcimento del danno, le eventuali somme di denaro da restituire da parte dell’impresa condannata ai singoli consumatori dovessero attenersi “*nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti*”<sup>52</sup>. Il giudice disponeva di poteri importanti nel pronunciarsi sulla controversia; accolta la domanda, egli determinava i criteri tramite i quali venivano fissati gli importi degli indennizzi da corrispondere ai consumatori o utenti; a questo punto, all’impresa veniva notificata la sentenza e, entro sessanta giorni, quest’ultima “*propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.*”<sup>53</sup>. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’impresa non avesse rispettato il “diktat” imposto dal giudice nei limiti della scadenza, al presidente del Tribunale competente veniva riconosciuto l’onere di costituire un’apposita Camera di Conciliazione per fissare gli importi delle somme da risarcire a coloro che avevano aderito al procedimento: “*La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo*”<sup>54</sup>. Alla Camera poteva ricorrere qualsiasi cittadino

---

<sup>50</sup> Art. 137 e 139 c.cons.

<sup>51</sup> Art. 140 *bis*, comma 2°, c.cons.

<sup>52</sup> Art. 140 *bis*, comma 1°, c.cons.

<sup>53</sup> Art. 140 *bis*, comma 4°, c.cons.

<sup>54</sup> Art. 140 *bis*, comma 6°, c.cons.

coinvolto nel contenzioso, o singolarmente o per mezzo di una delega alle associazioni di cui al comma 1<sup>55</sup>. Lo sviluppo della nuova disciplina non si concluse con la stesura dell'art. 140 *bis* c.cons.; l'efficacia di quest'ultimo, a seguito di innumerevoli rinvii legislativi, si concretizzò solamente nel 2010, per di più subendo nuovamente delle rettifiche da parte del legislatore: tra le più rilevanti, la locuzione "*tutela di interessi collettivi*" venne rielaborata in "*diritti individuali omogenei di consumatori e utenti*", configurando una dimensione strettamente individuale in riferimento al diritto violato. A questo punto, anche l'Italia disponeva di un sistema strutturato di tutela collettiva, seppur circoscritto solamente in ambito "diritto del consumo"; il passo successivo da compiere era quello di allargare il campo di applicazione e di consentire anche a individui al di fuori del ramo consumeristico di difendersi efficacemente dai soprusi posti in essere dalle aziende. Il capitolo successivo tratterà l'evoluzione della normativa nel corso degli ultimi anni, fino ad arrivare alle disposizioni dei giorni nostri.

---

<sup>55</sup> DE SANTIS, *La pronunzia sull'ammissibilità della "class action": una "certification" all'italiana?*, in Riv. Analisi Giur. Econ., 2008, 143-166.

## **CAPITOLO 2**

### **LA RECENTE RIFORMA SULL'AZIONE DI CLASSE**

SOMMARIO: 2.1 Premessa – 2.2 Dal Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile – 2.3 La nuova Azione di Classe – 2.3.1 Il presupposto dell'omogeneità – 2.3.2 Il carattere generale della tutela – 2.3.4 Le restituzioni ed il risarcimento – 2.3.4 Il sistema di liquidazione del danno.

#### **2.1 PREMESSA**

Il presente capitolo tratterà la riforma intervenuta sulla disciplina contenuta nel Codice del Consumo, la sua successiva riformulazione all'interno del Codice di Procedura Civile e la susseguente estensione del raggio d'azione dello strumento, soffermandosi sul mutamento e sull'evoluzione dei tratti caratteristici del procedimento; si analizzeranno dettagliatamente le peculiarità che differenziano la nuova Azione di Classe dalla normativa precedente, tra le quali: l'ampliamento dell'ambito applicativo dello strumento a «tutti i diritti individuali omogenei» in antitesi ai limiti consumeristici della desueta azione, una rivisitazione dell'articolazione del procedimento dinanzi al giudice in tre fasi, l'esecuzione forzata collettiva ed altre rilevanti innovazioni come la possibilità di accordi transattivi tra le parti e l'istituzione di un rinnovato sistema di restituzioni e di liquidazione del danno; quest'ultimo è stato in parte contestato e dibattuto a causa della sua funzione punitivo-deterrente nei confronti dei trasgressori ma, contestualmente, ha ravvisato il sostegno e l'approvazione nelle sentenze della giurisprudenza italiana.

## 2.2 DAL CODICE DEL CONSUMO AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

L'azione introdotta nel 2005 nel Codice del Consumo fu indubbiamente un notevole passo in avanti dell'ordinamento italiano nel tentativo di assicurare un degno sistema di tutela per coloro che richiedevano protezione, ma presentava ancora delle importanti lacune ed aggiustamenti da apportare per migliorare il meccanismo sotto diversi punti di vista, tra cui: la tipologia degli interessi tutelati, le categorie dei soggetti aventi diritto e, su tutte, la limitazione in ambito consumeristico. Il processo di "deconsumerizzazione"<sup>56</sup>dell'azione di classe cominciò nel 2013 in seguito alla stesura di un disegno di legge presentato alla Camera che delineava una nuova azione, questa volta di natura generalizzata; passarono due anni in Parlamento e, nel 2015, la Commissione approvò le due proposte di legge confluite in unico disegno, il n. 1335-3017-A<sup>57</sup> recante "*Disposizioni in materia di azione di classe*". Sostanzialmente, la ristrutturazione della normativa si materializzò con l'abrogazione dell'art. 140 *bis* c.cons. e la successiva riscrittura all'interno del Codice di Procedura Civile con gli artt. 840 *bis* e seguenti; come illustrato dal Relatore Bonafede, la *ratio* della riforma era quella di emancipare lo strumento dell'azione collettiva dal codice del consumo; qui di seguito viene riportato un segmento enunciato dal relatore per chiarire al meglio l'esigenza di una disciplina innovativa: "*la collocazione dell'azione di classe all'interno del codice del consumo ne limita ad oggi l'operatività alla sola categoria dei consumatori ed utenti privando in tal modo della possibilità di accedere a tale strumento altri soggetti che parimenti possono trovarsi in una situazione di squilibrio sostanziale a fronte di imprese (o di altri soggetti «forti»), in quanto titolari di small claim (come può accadere, ad esempio, per le piccole e medie imprese, o per le persone fisiche che si trovano in una situazione analoga,*

---

<sup>56</sup> CARRATTA, *I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura*, in. Giur.it, 2019, 22.

<sup>57</sup> Proposta di Legge n. 1335, Camera dei deputati. Presentata il 9.7.2013 dall'iniziativa dei deputati Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco. "*Modifiche al Codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe*". Proposta di Legge n. 3017, Camera dei deputati. Presentata l'8.4.2015 dall'iniziativa dei deputati Gitti, Verini, Ermini. "*Introduzione del titolo IV-bis del libro primo del Codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di azione di classe*".



pur non possedendo la qualifica di consumatore od utente). Tale primo tratto collega la legittimazione all'esperimento dell'azione di classe alla nozione generale di consumatore contenuta all'articolo 3 del codice del consumo. La nozione pone di per sé alcuni problemi interpretativi, già presenti in dottrina e in giurisprudenza, in merito sua esatta definizione. Inoltre, vi è chi argomenta che tale nozione generale non possa essere fatta valere per tutti i diritti contemplati dall'azione di classe, dovendosi utilizzare le diverse, e più ristrette, nozioni speciali di consumatore che lo stesso codice del consumo dà di volta in volta a seconda della norma che attribuisce lo specifico diritto sostanziale. Pur essendo la categoria di consumatore molto ampia e senz'altro meritevole di tutela specifica, l'accesso allo strumento, così configurato, appare, poco opportunamente, limitato e incerto<sup>58</sup>. L'iter politico e tecnico farà ritardare al 18 maggio 2021 l'entrata in vigore della vigente normativa concernente le nuove disposizioni sull'azione collettiva, approvate da Camera e Senato con la legge 12 aprile 2019, n. 31<sup>59</sup>. Come anticipato precedentemente, l'attuale disciplina è collocata all'interno del Libro IV, Titolo VIII *bis* intitolato “*Dei Procedimenti collettivi*”, compreso tra il artt. 840 *bis* e 840 *sexiesdecies* del Codice di Procedura Civile; così facendo, il legislatore ha ampliato la cerchia dei soggetti legittimati attivi ed ha eliso i confini consumeristici della precedente regolamentazione, la quale attribuiva la facoltà di agire esclusivamente alle associazioni rappresentative dei consumatori e restringeva il campo di applicazione del procedimento. Oggigiorno, qualsiasi settore ove un'impresa o un ente pubblico attua comportamenti lesivi nei confronti della collettività, è soggetto ad un'ipotetica azione collettiva.

---

<sup>58</sup> Per un approfondimento, consultare:

[https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori\\_testo\\_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0012560&back\\_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-eidDocumento=1335-e-sede=-e-tipo](https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0012560&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-eidDocumento=1335-e-sede=-e-tipo).

<sup>59</sup> Legge 12.4.2019, n. 31, “*Disposizioni in materia di azione di classe*”, in G.U. 18.4.2019.

## 2.3 LA NUOVA AZIONE DI CLASSE

Il legislatore, attraverso la riforma, ha rielaborato diverse specificità della disciplina, tra cui:

1. *L'ampliamento dell'ambito applicativo dell'azione di classe*; essa non è più relegata alla tutela dei “*diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti (...) nonché degli interessi collettivi*” come precedentemente riportato nel Codice del Consumo, ma da questo momento in avanti l'azione diventa uno strumento di maggiore trasversalità; secondo la nuova disposizione, può essere esperita per la tutela di tutti i “*diritti individuali omogenei*”, eliminando il riferimento a “consumatori e utenti” e puntualizzando che “*un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni*<sup>60</sup>”.
2. *L'assegnazione della competenza alle Sezioni Specializzate in materia di impresa*; la nuova normativa conferisce, alle Sezioni Specializzate in materia di impresa presso i tribunali ove ha sede la parte resistente, la competenza esclusiva in merito ai giudizi sulle azioni collettive differenziandosi dal precedente art. 140 *bis* c.cons, il quale attribuiva questa specifica competenza al Tribunale ordinario del capoluogo della regione coincidente con la sede dell'impresa convenuta<sup>61</sup>.
3. *L'articolazione del procedimento*; l'azione disciplinata dal Codice del Consumo prevedeva un procedimento suddiviso in due fasi: un primo giudizio di ammissibilità e successivamente il giudizio sul merito; la riforma introduce una nuova struttura articolata in tre fasi:

---

<sup>60</sup> Art. 840 *bis*, comma 2°, c.p.c.

<sup>61</sup> CURTÒ, LICINI, *Riforma della disciplina in materia di azione di classe*, in Freshfields Bruckhaus Deringer, 2019, 2.

- A. *L'ammissibilità dell'azione*: il Tribunale giudica l'ammissibilità della domanda con ordinanza reclamabile dinnanzi alla Corte d'Appello o l'inammissibilità secondo i seguenti criteri:
- manifestamente infondata; in questo caso, l'attore può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto;
  - proposta da associazioni o organizzazioni non adeguatamente rappresentative degli interessi fatti valere;
  - l'attore versa in conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
  - carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela<sup>62</sup>.
- B. *Il merito della causa*; qualora la domanda venga dichiarata ammissibile, il Tribunale avanza con procedimento sommario<sup>63</sup> e giudica sul merito con sentenza resa entro trenta giorni dalla discussione orale della causa<sup>64</sup>. Attraverso la sentenza di accoglimento, il Tribunale stabilisce la responsabilità del convenuto, delinea i caratteri dei *diritti individuali omogenei* e nomina un giudice delegato per gestire la procedura di adesione e determinare l'ammontare delle liquidazioni. La sentenza è impugnabile dinanzi alla Corte d'Appello competente.
- C. *La liquidazione delle somme dovute agli aderenti*; un rappresentante comune degli aderenti nominato dal Tribunale elabora uno scritto motivando i diritti che sono stati violati; il giudice delegato si pronuncia con decreto motivato sull'accoglimento, eventualmente anche parziale, sulle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme di denaro da versare a ciascun aderente. Il resistente può depositare ricorso presso la Cancelleria del Tribunale entro trenta giorni dall'emissione del decreto di liquidazione.

---

<sup>62</sup> Camera dei deputati, XVIII legislatura, *Documentazione per l'esame di Progetti di legge; Disposizioni in materia di azione di classe*, 2018.

<sup>63</sup> Il procedimento sommario di cognizione (Artt. 702-bis ss. c.p.c.) realizza una cognizione piena della controversia. La sommarietà si traduce esclusivamente in una semplificazione del suo svolgimento e, in particolare, in una deformalizzazione della attività istruttoria.

<sup>64</sup> CURTÒ, LICINI, op. cit., 3.

4. *L'adesione da parte dei componenti della classe*; viene riformulato anche il meccanismo di adesione all'azione; il codice previgente consentiva la partecipazione posteriormente all'ordinanza di ammissione della classe; diversamente, l'attuale disciplina permette l'adesione in due circostanze differenti:
- A. Nella fase seguente l'ordinanza di ammissibilità: il Tribunale, emettendo l'ordinanza, stabilisce un termine non inferiore a sessanta e non superiore a centocinquanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza; l'effettività del diritto a partecipare all'azione è comprovato in seguito alla sentenza di merito.
- B. Nella fase che segue la sentenza definitiva del giudizio: il Tribunale, accogliendo l'azione con sentenza, fissa un termine non inferiore a sessanta e non superiore a centocinquanta giorni per aderire; di fatto, è consentito associarsi al procedimento seppur quest'ultimo sia già stato accolto nel merito dal Tribunale.
5. *L'esecuzione forzata collettiva e gli accordi transattivi*; viene ulteriormente introdotto un procedimento di esecuzione forzata<sup>65</sup> collettiva azionabile unicamente dal rappresentante comune degli aderenti verso il convenuto ritenuto inadempiente per il recupero forzoso delle somme dovute agli aderenti<sup>66</sup>. In aggiunta, la riforma regola la facoltà di risolvere la controversia in maniera transattiva<sup>67</sup> durante il giudizio di merito fino all'udienza finale di discussione orale attraverso un negozio tra il resistente ed il rappresentante comune degli aderenti, il quale presenta ai membri della classe un disegno di accordo transattivo da approvare che diviene vincolante nei loro confronti solo se non espressamente declinato dagli stessi e se ratificato dal giudice delegato.

---

<sup>65</sup> L'esecuzione forzata è il procedimento con cui, forzatamente, la parte soccombente nella causa viene obbligata a dare esecuzione a quanto è disposto nella sentenza.

<sup>66</sup> CURTÒ, LICINI, op. cit., 4.

<sup>67</sup> L'accordo transattivo (o transazione) è un contratto con il quale due parti chiudono una lite in corso, o prevengono una lite futura facendosi reciproche concessioni. Per quanto riguarda le situazioni debitorie, se accettato da entrambe le parti, nella maggior parte dei casi l'accordo transattivo permette a un soggetto di cancellare il proprio debito pagando al creditore una somma inferiore rispetto a quanto inizialmente dovuto.

### 2.3.1 IL PRESUPPOSTO DELL'OMOGENEITÀ

Come sottolineato precedentemente, la nuova azione di classe mira a tutelare «tutti i diritti individuali omogenei» dei partecipanti, registrando una discrepanza rispetto all'art. 140 *bis* c.cons.; l'omogeneità dei diritti individuali viene posta come requisito per associarsi all'azione, la cui mancanza stabilisce l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 840 *ter* c.p.c. Gli studi dottrinali hanno definito questa categoria di diritti come l'insieme delle situazioni giuridiche facenti capo a singoli componenti di una classe meritevoli di uno stesso trattamento poiché riconducibili ad uno stesso modello contrattuale, ad un medesimo fatto illecito o anche da più comportamenti o azioni congiunte da una fonte comune o da conformità di causa<sup>68</sup>; oltre a ciò, è imprescindibile che il fatto dannoso sia caratterizzato dalla dimensione della plurioffensività<sup>69</sup>. Nella giurisprudenza si è verificato un caso esaminato dalla Corte di Appello, sez. IV di Venezia, attinente a una pratica commerciale ritenuta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 23 del Codice del Consumo, realizzata nei conforti degli acquirenti di automobili *Volkswagen* nota come “*Dieselgate*”<sup>70</sup>: l'operazione ingannevole consisteva nell'installazione di un software vietato dalla legge per l'omologazione delle emissioni di ossidi di azoto, il tutto all'oscuro dei consumatori<sup>71</sup>; in un secondo momento, è stato accertato che questa omissione di informazioni avrebbe indotto una porzione considerevole di acquirenti a compiere delle scelte che altrimenti non avrebbero mai effettuato. Il giudice di merito, pronunciandosi sul fatto in questione, affermò che “*l'omogeneità dei diritti soggettivi al risarcimento del danno scaturisce in realtà dalla circostanza che essi sorgano da un identico fatto costitutivo, seppur plurioffensivo, e che le questioni che dovranno essere risolte per l'accertamento dell'esistenza del relativo diritto siano sostanzialmente le medesime*”. In un'ulteriore sentenza della Suprema Corte di Cassazione in

---

<sup>68</sup> ASTONE, *Azione di classe e tutela del consumatore: dall'art. 140 bis cod. cons. all'art. 840 bis c.p.c.*, in Riv. Persona e Mercato, 2021/1 – Saggi, 5.

<sup>69</sup> App. Venezia, 3.11.2017, in DeJure, 2018. “La plurioffensività dell'evento dannoso è requisito necessario per l'ammissibilità stessa dell'azione di classe”.

<sup>70</sup> Il caso sarà approfondito nel Capitolo III.

<sup>71</sup> ASTONE, op. cit., 6.

riferimento all'art. 140 *bis* c.cons., si è asserito che il fondamentale presupposto dell'omogeneità va interpretato come “*il tratto proprio di pretese individuali che, vantate da un insieme di consumatori o di utenti, siano accomunate da caratteristiche tali da giustificare un apprezzamento seriale e una gestione processuale congiunta*”<sup>72</sup>. In conclusione, l'omogeneità deve corrispondere e deve essere coerente in tutte le richieste di coloro che appartengono ad una classe e manifestano la volontà di prenderne parte.

### 2.3.2 IL CARATTERE GENERALE DELLA TUTELA

Riprendendo l'oggetto del paragrafo 2.2, verrà ora esaminata la perdita del carattere della settorialità che contrassegnava l'azione di classe nella disciplina consumeristica in favore di un'estensione della legittimazione ad agire di tutti i soggetti vittime di un pregiudizio per mezzo di grandi aziende o anche della pubblica amministrazione, perseguendo la prospettiva di una più elevata tutela da parte del legislatore. La locuzione «tutti i diritti individuali omogenei» contenuta nell'art. 840 *bis* c.p.c. rimuove quei particolari riferimenti dell'art. 140 *bis* c.cons. alla sola categoria dei consumatori, tramutando la nuova azione collettiva in uno strumento processuale che supera gli ostacoli incontrati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel classificare determinati fatti dannosi seriali; il passaggio alla disciplina corrente definisce il mutamento intervenuto sull'azione di classe da una dimensione della tutela strettamente localizzata in un singolo settore ad una tutela maggiormente estesa ed ampliata<sup>73</sup>. La conseguenza dell'ultimo intervento normativo è la transizione da una protezione universale rivolta a tutti i consumatori in quanto appartenenti ad una medesima classe, i quali potranno invocarla per effetto dell'art. 840 *bis* c.p.c. per la tutela di quei diritti lesi nel campo dei rapporti con privati ma anche con soggetti erogatori di servizi pubblici senza limiti di natura oggettiva. Al contrario, dal punto di vista degli effetti e della

---

<sup>72</sup> Cass. civ. sez. III, 31.5.2019, n.14886, in Resp. civ. e prev, 2019.

<sup>73</sup> ASTONE, op. cit., 6.

finalità dello strumento non risultano delle evidenti asimmetrie tra le due regolamentazioni, poiché la nuova azione collettiva continua ad essere un meccanismo di “condanna” che mira al risarcimento del danno e/o alle restituzioni<sup>74</sup>: entrambe procedure rimediali impiegate *ex post*<sup>75</sup> sulla base di rigorosi criteri di valutazione.

### 2.3.4 LE RESTITUZIONI ED IL RISARCIMENTO

Chiamato a pronunciarsi, il giudice verifica la presenza dell’illecito, il nesso di causalità tra l’illecito e il danno subito dal consumatore, l’inquadramento della tipologia di illecito rilevato, contrattuale o extracontrattuale, essenziale per l’adempimento del relativo onere probatorio e della entità di elementi soggettivi quali il dolo e la colpa ed infine, l’obbligo restitutorio e/o risarcitorio. Al contrario della precedente normativa, l’art. 840 *bis* c.p. introduce, per i componenti di una classe, la facoltà di rivalersi contro qualsiasi specie di illecito, purché offensivo contro diritti ed interessi individuali omogenei e promotore di danni seriali. L’atteggiamento lesivo si materializza in ciascuna condotta posta in violazione di obblighi contrattuali legali ma anche con l’inosservanza del principio generale del *neminem ledere*<sup>76 77</sup>. A prescindere dal tipo di illecito, è necessario dimostrare il nesso causale che associa il danno ad un comportamento illegittimo; le fasi dell’accertamento del danno e della seguente condanna sono fortemente interdipendenti, in quanto l’azione di classe punta alla valutazione sulla

---

<sup>74</sup> SCOGNAMIGLIO, *Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell’azione di classe*, in Resp. civ. e prev., 2011, 501.

<sup>75</sup> CONSOLO, *L’azione di classe, trifasica, infine inserita nel C.P.C.*, in Riv. dir. proc., 2020, 714.

<sup>76</sup> ASTONE, op. cit., 7.

<sup>77</sup> L’espressione enuncia il fondamentale principio in base al quale tutti sono tenuti al dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica. Tale regola è posta a fondamento della responsabilità extracontrattuale: chiunque violi il divieto è tenuto a risarcire il danno. Accanto alla regola generale per cui a fondamento della responsabilità extracontrattuale vi è la colpevolezza (dolo o colpa), il nostro ordinamento prevede nel Codice civile e in talune leggi speciali ipotesi tipiche in cui si prescinde dall’elemento psicologico: si parla in questi casi di responsabilità oggettiva. <https://www.brocardi.it/>.

responsabilità e alla produzione di effetti giuridici, di carattere restitutorio e/o risarcitorio; entrambi trovano attuazione nel comma 5° dell'art. 840 *octies* c.p.c., il quale recita che “*il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione*”. Nel sistema giuridico italiano, la restituzione si traduce tramite il ripristino dello *status quo ante* al compiersi del fatto illecito; di fatto, in presenza di un diritto ed interesse individuale omogeneo violato nei confronti di un'intera classe di consumatori, bisognerebbe garantire il restauro della sfera giuridica di ciascun individuo mediante riparazione o sostituzione del bene (nel caso di un prodotto materiale); per cui, l'azione restitutoria ha natura reale poiché mira alla restituzione delle cose. Qualora non fosse possibile ricorrere alla restituzione, si palesa la via del risarcimento; in tal caso, al giudice è affidata la mansione di determinare i criteri per la liquidazione, i quali devono rispondere al carattere dell'unitarietà, escludendo categoricamente istanze individualizzate<sup>78</sup>. Il giudice delegato per la procedura di adesione quantifica l'ammontare della somma da corrispondere ai singoli aderenti a titolo risarcitorio e condanna il convenuto a liquidare, a titolo di compenso, il rappresentante comune degli aderenti con una cifra prestabilita dal comma 1° dell'art. 840 *novies* c.p.c.; le disposizioni in materia non puntualizzano il tipo di danno risarcibile dal momento che anche il danno non patrimoniale è legittimamente ritenuto meritevole di soddisfazione dai ricorrenti. A tal proposito, è possibile riportare delle considerazioni enunciate in dottrina, la prima riguardante il fatto che la tutela dell'individuo danneggiato va assicurata anche entro un giudizio collettivo, sia nella sua dimensione patrimoniale che in quella non patrimoniale in egual misura, sicché l'ordinamento giuridico ha il dovere di auspicare ad una piena e completa salvaguardia della persona umana in quanto tale; la seconda concernente il nuovo campo di applicazione dell'azione post-riforma la quale, evolutasi in un procedimento di carattere generale a difesa di «tutti i diritti individuali omogenei», non riscontra barriere neppure entro la prospettiva di quali danni risarcire poiché tutti degni di

---

<sup>78</sup> GIUSSANI, *Diritti omogenei e omogeneizzati nell'azione di classe*, in Riv. dir. proc., 2020, 362.



essere tutelati se derivanti da principi generali dell'ordinamento giuridico<sup>79</sup>. Quest'ultima riflessione trova applicazione in una recente risoluzione della Suprema Corte di Cassazione destinata a divenire criterio interpretativo e applicativo della nuova disciplina, pronunciata relativamente all'applicazione dell'art. 140 *bis* c.cons. circa il noto caso Trenord; la Corte ha dichiarato che, coloro vittime di pregiudizio, godono del diritto di pretendere anche “*la riparazione di un danno non patrimoniale, di cui sia stata data la relativa prova, che non sia individualizzato, ma sia fondato su circostanze comuni a tutti i membri della classe*”<sup>80</sup>. Le uniche a non rientrare nel raggio della risarcibilità sono le pretese specifiche ed individuali, poiché riconducibili ad una personalizzazione del danno.

#### 2.3.4 IL SISTEMA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Constatato il diritto al risarcimento, il passo successivo è quantificare l'entità degli indennizzi in favore dei membri della classe. Sul tema in esame, emergono delle divergenze tra la nuova disciplina all'interno del Codice di Procedura Civile e quella antecedente contenuta nel Codice del Consumo; quest'ultima, infatti, attribuiva al potere equitativo del giudice l'incarico di definire il *quantum* risarcitorio in base ai criteri del risarcimento per equivalente, non menzionando in alcun modo la possibilità di determinare il danno secondo regole punitive-deterrenti<sup>81</sup>. La Legge n. 31/2019<sup>82</sup> ha in parte modificato il sistema di liquidazione del danno; secondo le ultime disposizioni, il giudice delegato

---

<sup>79</sup> ASTONE, op. cit., 8.

<sup>80</sup> Cass. Civ., sez. III, 31.5.2019, n. 14886, in Resp. civ. e prev., 2019. I fatti riguardano il malfunzionamento di un software informatico di proprietà della società di trasporto ferroviario Trenord, responsabile di numero disservizi quali cancellazioni di alcune corse, ritardi, sovraffollamento e, su tutte, la mancanza di un'inappropriata informazione per gli utenti coinvolti; un insieme di danni classificati come non-patrimoniali ma ugualmente meritevoli di riparazione tramite un'azione di classe secondo la Suprema Corte di Cassazione.

<sup>81</sup> GIUSSANI, *La fase di determinazione del quantum nella nuova azione di classe*, in Giur. it., 2019.

<sup>82</sup> Legge 12.4.2019, n. 31, “*Disposizioni in materia di azione di classe*”, in G.U. 18.4.2019.

stabilisce la somma da risarcire spettante ai singoli aderenti avvalendosi del progetto proposto dal rappresentante comune degli aderenti; inoltre, nelle norme in questione, non ci sono richiami ai criteri per la fissazione del *quantum*, il quale è subordinato ai principi contenuti negli artt. 1223, 1225, 1226, 1227 e 2056 c.c.<sup>83</sup>. L'innovazione più significativa in materia di risarcimento del danno è indubbiamente la previsione contenuta nell'art. 840 *novies* c.p.c. afferente alla condanna del resistente al pagamento di un importo a titolo risarcitorio comprendente diverse voci, aumentabile o diminuibile in misura non superiore al 50% in funzione dei seguenti criteri: *complessità dell'incarico, ricorso all'opera di coadiutori, qualità dell'opera prestata, sollecitudine con cui sono state condotte le attività e numero degli aderenti*. Le previsioni citate giocano una duplice funzione: la prima è di premialità nei confronti del ricorrente e degli aderenti, i quali vengono liquidati con somme di denaro maggiorate rispetto all'effettivo danno subito; parallelamente, l'azione collettiva in questa forma esercita anche una funzione punitivo-deterrente concepita dal legislatore nei confronti degli autori dell'illecito<sup>84</sup>. Analizzando quest'ultima prospettiva, l'elaborazione giurisdizionale e dottrinale si è pronunciata positivamente, in risposta a coloro che invocavano e contestavano l'ingiustificato arricchimento in capo alla vittima, non conforme ai precetti della tutela risarcitoria sostenuta sul criterio compensativo<sup>85</sup>. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno infatti statuito come compatibili sentenze straniere «*comminatorie di danni punitivi*»<sup>86</sup> con l'ordine pubblico italiano.

---

<sup>83</sup> ASTONE, op. cit., 9.

<sup>84</sup> ASTONE, op. cit., 10-11.

<sup>85</sup> DI MAJO, *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in Riv. Eur. e dir. priv., 2008, 17.

<sup>86</sup> Cass. sez. un., 5.7.2017, n. 16601, in Giust. civ., 2018. La vicenda in esame concerne un contenzioso tra privati sul riconoscimento di una sentenza statunitense in cui, per una delle due parti, era prevista una condanna per danni punitivi. La sentenza accerta la funzione di deterrenza e la funzione sanzionatoria all'interno del sistema di responsabilità civile (art. 2043 c.c.); conseguentemente, sentenze straniere di condanna al risarcimento dei danni punitivi vanno ritenute non contrarie all'ordine pubblico. La sentenza definì l'istituto dei risarcimenti punitivi «*non ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano*»; di fatto, i danni punitivi sono configurabili nell'ordinamento italiano ma non vanno considerati come insiti nel sistema di responsabilità civile e spetta al legislatore indicare i casi in cui sono ritenuti ammissibili.

## CAPITOLO III

### L'AZIONE DI CLASSE NELLA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE

Sommario: 3.1 Premessa – 3.2 Il *Dieselgate* – 3.3 Il modello dell'*opt-out* e dell'*opt-in* – 3.4 I *punitive damages* nella legislazione italiana.

#### 3.1 PREMESSA

Il presente capitolo tratterà la giurisprudenza, vale a dire le sentenze pronunciate dai giudici di merito e dalla Cassazione, in materia di azione di classe; il caso preminente che sarà analizzato è lo scandalo del *Dieselgate*, vicenda di portata internazionale che ha coinvolto il mercato produttivo automobilistico, dagli Stati Uniti a diversi Stati europei, tra cui l'Italia. Verrà ricostruito cronologicamente il percorso giurisprudenziale all'interno dei tribunali italiani tra l'organizzazione dei consumatori Altroconsumo e la multinazionale tedesca *Volkswagen* reo di una moltitudine di illeciti perpetrati ai danni dei ricorrenti; la controversia si è prolungata per dieci anni ed è giunta ad un epilogo solo di recente, nel maggio del 2024, con un accordo storico tra le parti che interrompe la più numerosa azione di classe mai avviata in Italia. Successivamente si indagherà, tramite l'ausilio di studi e di analisi dottrinali, sui relativi meccanismi di partecipazione alla *class action* distinti in *opt-in* e *opt-out*, rilevando come il legislatore abbia avuto una predilezione ed una inclinazione a propendere per il secondo modello. Infine, si prenderà in esame il controverso e tanto dibattuto istituto giuridico dei danni punitivi ed il rispettivo riconoscimento all'interno dell'ordinamento nazionale, valendosi ancora una volta dell'apporto delle decisioni della Cassazione e della Corte costituzionale, le quali hanno prospettato una lettura evolutiva dell'istituto della responsabilità civile.

### 3.2 IL DIESELGATE

Con il termine *Dieseldate* si fa riferimento allo scandalo intervenuto sulla falsificazione delle emissioni di automobili con motore diesel del gruppo *Volkswagen*, commercializzate sia negli Stati Uniti che in Europa. Il fatto ha inizio dall'Agencia Federale statunitense per la protezione ambientale, secondo la quale in circa 480 mila automobili *Volkswagen* e *Audi* immatricolate tra il 2009 e il 2014 negli Usa compariva una centralina con un software capace di manipolare la misura quantitativa delle emissioni di ossido di azoto. Al momento dei controlli, svolti dalla *International council on clean transportation*, le prestazioni automobilistiche “incriminate” registravano delle anomalie, spingendo la *California air resources board* ad effettuare ulteriori verifiche; quest'ultima si rese conto che durante gli esami delle auto effettuati in laboratorio i risultati erano impeccabili ma al contrario, per i test eseguiti sugli stessi identici veicoli ma in strada, le emissioni di ossido di azoto risultavano tra le trenta e le quaranta volte più alte dei limiti imposti dalla legge<sup>87</sup>. Il tutto era possibile attraverso l'impiego di un espediente escogitato dalla casa automobilistica, ovvero un software in grado di percepire se il veicolo si trovasse su strada o sui rulli di un laboratorio sfruttando la posizione dello sterzo e la velocità di variazione congiunte ad ulteriori informazioni; nel momento in cui il software comprendeva che l'automobile era in laboratorio, interveniva ed alterava determinati parametri del motore in modo da diminuire le prestazioni e di conseguenza le emissioni di ossido di azoto, permettendo alla vettura di superare i controlli di verifica del tasso di inquinamento. Alla luce di ciò, nel 2014 cominciarono le indagini ufficiali sulla multinazionale tedesca, la quale ammise la sua responsabilità e la sua condotta criminosa in merito alla vendita consapevole di un prodotto illegale per un totale di 11 milioni di automobili difettate nella sola Europa, di cui 650 mila in Italia<sup>88</sup>. Alla *Volkswagen* erano imputati una lunga serie di danni perpetrati ai

---

<sup>87</sup> D'AMELIO, *Azioni illegali per il risarcimento dei danni e responsabilità sociale dell'impresa: lo scandalo Volkswagen*, in Riv. Tramontana, 2015, 3.

<sup>88</sup> D'AMELIO, op. cit., 4.

danni dei consumatori su cui si sarebbero incentrate le future battaglie legali, tra i quali:

- Danni patrimoniali derivanti dal deprezzamento del veicolo, il quale perde di valore sul mercato dell'usato poiché non possiede più le medesime caratteristiche di affidabilità e di sostenibilità ambientali;
- Danni patrimoniali derivanti dai consumi della vettura maggiorati in quanto, avendo l'obbligo di allineare l'autoveicolo ai requisiti Euro 6<sup>89</sup>, si otterrebbe una diminuzione della potenza e delle prestazioni del motore;
- Danni patrimoniali derivanti da una minore fruibilità del veicolo;
- Danni patrimoniali derivanti dal fermo e dal ritiro dei mezzi destinati ad interventi di riparazione;
- Danni patrimoniali derivanti dalla pubblicità ingannevole e politiche commerciali scorrette, di cui il consumatore è risultato vittima poiché orientato nella sua scelta da dati falsificati;
- Danni non patrimoniali di natura ambientale, coincidenti con il rilascio di sostanze inquinanti nell'ambiente in quantità superiore a quella consentita dalla legge;
- Danni alla salute di natura non patrimoniale, coincidenti con l'aver esposto il consumatore stesso ad un quantitativo di inquinamento diverso da quello dichiarato;
- Danni per i possessori di titoli *Volkswagen*, per la perdita di valore monetario sui mercati finanziari<sup>90</sup>.

Approfondendo la causa intentata contro l'azienda e preminentemente la sua matrice italiana, nel 2015 si mobilitò Altroconsumo contro la casa automobilistica tedesca: in *primis* diffidandola e, successivamente, avviando una *class action* per pratica commerciale scorretta e ingannevole; la richiesta iniziale da parte dell'organizzazione consisteva in un risarcimento pari al 15% del valore del

---

<sup>89</sup> Il regolamento europeo Euro 6 è un regolamento di protezione ambientale entrato in vigore nel settembre 2015. Il suo scopo è limitare le emissioni di alcuni gas inquinanti emessi dai veicoli stradali. Un'auto diesel con Euro 6 dovrebbe dunque inquinare meno che una qualsiasi diesel, tanto quanto un'auto a benzina.

<https://swipcar.com/it/blog/dieseuro6#:~:text=Il%20regolamento%20europeo%20Euro%206,quanto%20un'auto%20a%20benzina.>

<sup>90</sup> D'AMELIO, op. cit., 5.

veicolo “perseguito” per chiunque avesse acquistato una vettura del gruppo *Volkswagen, Audi, Seat e Skoda* con motore EA189 Euro 5 tra il 15.8.2009 ed il 26.9.2015. Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, ha dichiarato ammissibile l’azione di classe promossa da Altroconsumo ai sensi dell’art. 140 *bis* c.cons. il 25.5.2017, asserendo la responsabilità di natura extracontrattuale della società<sup>91</sup>. Quest’ultima ha avanzato un reclamo alla Corte d’Appello di Venezia contro il decreto del Tribunale, invocando l’assenza del requisito della omogeneità dei diritti dei partecipanti alla *class action*, per la cui sussistenza “*non sarebbe stato sufficiente che i diritti dei componenti trovassero origine nella medesima condotta illecita, essendo invece necessario un collegamento causale oggettivamente omogeneo tra condotta e danno per tutti i componenti della classe, collegamento mancante nel caso di specie in quanto la condotta asseritamente fraudolenta non potrebbe aver inciso in maniera omogenea sul processo di determinazione all’acquisto in ciascuno dei partecipanti*”<sup>92</sup>; in aggiunta, *Volkswagen* sosteneva l’insussistenza del danno, in quanto “*le autovetture avevano comunque conservato la qualificazione Euro 5, avevano continuato a mantenere lo stesso valore di mercato e non vi erano stati effetti negativi sulle performance dei veicoli*”; il reclamo si concludeva con la richiesta rivolta al Tribunale di Venezia di dichiarare l’azione di classe inammissibile. Nonostante ciò, la Corte d’Appello di Venezia si è pronunciata favorevolmente sull’azione con l’ordinanza n. 26969/2017<sup>93</sup>, respingendo il ricorso proposto dal Gruppo *VW*, ribadendo che sulla “*capacità di Altroconsumo come associazione legittimata a proporre l’azione ai sensi dell’art. 140 bis del codice consumo, non vi è discussione*”. In risposta all’enunciato di *VW* secondo cui il requisito della omogeneità dei diritti degli aderenti non si manifestava, il giudice ha invece dichiarato che “*l’omogeneità dei diritti soggettivi al risarcimento del danno fatti valere scaturisce in realtà dalla circostanza che essi sorgano da un identico fatto costitutivo, seppur plurioffensivo, e che le questioni che dovranno essere risolte per l’accertamento dell’esistenza del relativo diritto siano sostanzialmente le*

---

<sup>91</sup> DE PAMPHILIS, *Dalla Class Action alla Multidistrict Litigation: il caso “Dieselgate” tra U.S.A. e Italia*, in Riv. Jus Civile, 2022, 24.

<sup>92</sup> MIOTTO, *Caso Dieselgate: via libera della Corte d’appello di Venezia alla class action contro Volkswagen*, in DeJure, 2018, 6.

<sup>93</sup> App. Venezia, 3.11.2017, n. 2696, in DeJure, 2018.

*medesime. Nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti in quanto il diritto al risarcimento del danno viene fatto discendere dall'aver asseritamente posto in essere una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'art. 20 e 23 del codice del consumo, che indubbiamente è stata la medesima per una serie di automobili del gruppo Volkswagen: l'aver installato un software (EGR) in grado di alterare le emissioni di NOX generate da motori EA 189. Irrilevante quindi risulta, ai fini della valutazione dell'omogeneità, il processo che ha portato i singoli acquirenti a determinarsi all'acquisto, in quanto esso non attiene né all'accertamento dell'evento asseritamente lesivo né alla sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento illecito ed il danno fatto valere, che deriva dall'acquisto di autovetture aventi caratteristiche diverse da quelle promesse”; ugualmente, la seconda contestazione riguardante l'insussistenza del danno, è stata confutata dal momento che, secondo il giudice, “la conservazione della qualificazione Euro 5 è subordinata all'attuazione delle misure correttive approvate dal KBA sui veicoli di proprietà dei singoli, il che già comporta la necessaria attivazione da parte di questi ultimi. Va inoltre osservato che le indagini di mercato sul valore delle autovetture non provengono da un sito che, seppur specializzato, ha carattere di oggettiva autorevolezza. Va invece rilevato che la presenza di questo software in alcuni tipi di autovetture è divenuto di dominio pubblico essendo la notizia stata diffusa a livello mondiale. Ciò comporta che, nel mercato della compravendita dei veicoli usati, tali autovetture saranno sicuramente "etichettate", sicché risulta del tutto verosimile che esse subiranno, per ciò stesso, un possibile decremento del loro valore di mercato. Quanto infine alla identità di prestazioni, va osservato che le affermazioni fatte al riguardo sono necessariamente di parte e, sul punto, dovrà essere svolta una indagine specifica in sede di merito”. Accertata l'ammissibilità dell'azione di classe, il Tribunale di Venezia si è pronunciato positivamente nei riguardi dei ricorrenti: ha infatti ritenuto “non contestati i fatti storici”<sup>94</sup> e ha ravvisato la sussistenza di una operazione commerciale volta a frodare gli acquirenti tramite l'ausilio di comunicazioni omissive ed inesatte, volte a distorcere il comportamento economico del consumatore<sup>95</sup>. La condotta posta in*

---

<sup>94</sup> DE PAMPHILIS, op. cit., 25.

<sup>95</sup> T.A.R. Lazio, 25.2.2021, n. 2317, in *DeJure*, 2021.

essere dal resistente è stata ritenuta colposa ed in contrasto con “*la dovuta diligenza professionale*”, con il fine ultimo di incrementare ulteriormente i profitti derivanti dalle vendite. Per quanto riguarda il danno risarcibile, il giudice di merito ha riconosciuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di un illecito extracontrattuale fonte di un pregiudizio risarcibile<sup>96</sup>, asserendo che “*la conseguenza dannosa della lesione del diritto all’autodeterminazione del consumatore ben può tradursi in una disutilità patrimoniale per il consumatore medesimo in termini di maggior esborso ovvero di inutile esborso supplementare per l’acquisto di un bene con caratteristiche qualitative inferiori o comunque diverse rispetto a quelle fatte credere al consumatore, destinatario di una campagna di marketing fuorviante e tale, quindi, da indurlo in errore*”<sup>97</sup>. Al danno patrimoniale in questione, andava sommato un ulteriore pregiudizio di natura non patrimoniale ma di tipo morale derivante da reato ai sensi dell’art. 515 c.p.<sup>98</sup> e da violazione di interessi di rango costituzionale, artt. 2, 32 e 41 Cost. Il sistema di liquidazione adottato dal giudice prendeva come riferimento il prezzo medio di acquisto delle automobili *Volkswagen* attenzionate nella *class action*, euro 20.000; a ciascun aderente veniva riconosciuto un importo corrispondente al 15% del suddetto valore a titolo di danno patrimoniale, euro 3000, a cui si andava ad aggiungere l’ulteriore risarcimento del pregiudizio morale pari al 10%, 300 euro; di fatto, ogni singolo partecipante all’azione collettiva sarebbe stato rimborsato per un totale di euro 3300. Tuttavia, nel secondo grado di giudizio, la Corte d’Appello di Venezia, ridimensionerà l’indennizzo formulato in primo grado ai 63.000 proprietari di veicoli manomessi, riconoscendogli esclusivamente i 300 euro di danneggiamento morale. Per medesimo fatto, il 10 dicembre 2020 tramite sentenza n. 1855/2020<sup>99</sup>, la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Avellino ha condannato *Volkswagen* a risarcire un cliente danneggiato; il giudice di merito ha stabilito la responsabilità dell’azienda tedesca, riconoscendola reo di danni materiali aggravati da una violazione del codice etico di *VW* stessa per “*pratica commerciale ingannevole*”, per un rimborso da versare nelle tasche del ricorrente

---

<sup>96</sup> DE PAMPHILIS, op. cit., 26.

<sup>97</sup> Trib. Venezia, 7.7.2021, in Riv. Danno e resp., 2022.

<sup>98</sup> Frode nell’esercizio del commercio, art. 515 c.p.

<sup>99</sup> Trib. Avellino, 10.12.2020, in Foro.it, 2021.



pari al 20% del prezzo di acquisto del veicolo, una *Volkswagen New Beetle* munita di motore EA189 Euro 5<sup>100</sup>. La condanna in questione è risultata essere un'innovazione per l'ordinamento ed ha conformato l'Italia alle decisioni di giurisdizioni estere, su tutte Stati Uniti e Germania<sup>101</sup>. L'azione collettiva tedesca ha portato ad un accordo per il quale il singolo aderente, cliente di *VW*, è stato indennizzato con una somma compresa tra i 1350 e i 6257 euro a seconda dei modelli di automobili, per un totale di 830 milioni di euro in rimborsi. Parimenti, negli Usa, la cifra volta a liquidare i ricorrenti è stata di 5000 dollari per ogni vettura compromessa, per un esborso complessivo di 1,2 miliardi di dollari, senza considerare le ulteriori ed ingenti spese in miliardi di dollari costate alla società tedesca<sup>102</sup>. In Italia, la battaglia legale tra Altroconsumo e *Volkswagen* si è protratta nel corso degli anni tra sentenze di condanna, ricorsi, controricorsi tra le parti e due gradi di giudizio; ma, in data 16 maggio 2024, ecco la svolta decisiva: l'associazione dei consumatori e la casa di produzione automobilistica hanno comunicato di essere giunti ad un accordo che chiude definitivamente la *class action*<sup>103</sup>. Nelle settimane a venire saranno precisate e divulgate le procedure tecniche tramite le quali, gli oltre 60.000 mila aventi diritto, potranno accettare le condizioni dell'accordo ed innescare le procedure di rimborso; così facendo, Altroconsumo ed il gruppo *Volkswagen* hanno concordato di non presentare ricorso in Cassazione in seguito al secondo grado di giudizio e porre fine ad una vicenda giudiziaria perdurata per una decade<sup>104</sup>.

---

<sup>100</sup> SANTORO, *Dieseldate italiano: (e)mission impossible*, in Riv. Danno e resp., 2022, 6.

<sup>101</sup> SANTORO, op. cit., 16.

<sup>102</sup> ECCELI, *Dieseldate, Altroconsumo in Cassazione contro la riduzione del risarcimento in Italia*, in [www.LaStampa.it](http://www.LaStampa.it) del 10.12.2023.

<sup>103</sup> LOMBARDI, *Dieseldate, accordo tra Volkswagen e Altroconsumo: risarcimenti per 60mila clienti. Le cifre*, in [www.Quotidianonazionale.it](http://www.Quotidianonazionale.it) del 16.5.2024.

<sup>104</sup> FORMICA, *Dieseldate, si chiude la class action: agli automobilisti italiani 1100 euro a testa da Volkswagen*, in [www.Repubblica.it](http://www.Repubblica.it) del 16.5.2024.

### 3.3 IL MODELLO DELL'*OPT-OUT* E DELL'*OPT-IN*

In Italia, ancora oggi, l'istituto della *class action* non è riuscito ad affermarsi pienamente e ad imporsi all'interno delle aule giudiziarie come avviene negli Stati Uniti, luogo cardine in quanto a successo, benefici e risvolti positivi riscontrati per opera del procedimento; basti informarsi sul numero, pressoché irrilevante, di esempi di giurisprudenza conclusi con epilogo positivo; una delle cause di tale divario e sproporzione tra i due ordinamenti sta nella necessità o meno dell'atto di adesione<sup>105</sup>, vale a dire il meccanismo di *opt-out* negli Usa e *opt-in* in Italia. I due concetti sconfinano anche al di fuori del campo della *class action* ma la loro accezione non varia a seconda del contesto e dell'ambito applicativo. Il termine *opt-out* indica una tipologia di comunicazione secondo cui non è richiesta una previa acquisizione del consenso o un'espressa manifestazione di volontà da parte di un soggetto affinché specifici effetti vengano prodotti nella sua sfera giuridica; poiché, inizialmente, il consenso è presunto come acquisito, qualora il soggetto volesse sottrarsi agli effetti derivanti dal rapporto in questione, è chiamato a palesare la propria intenzione di "chiamarsi fuori" dal rapporto. Contrariamente nell'*opt-in*, perché si producano quegli stessi effetti giuridici nei riguardi del soggetto, quest'ultimo ha l'onere di manifestare una volontaria e favorevole adesione alla vicenda (per l'azione di classe in Italia è necessario compilare per iscritto un modulo conforme a un modello standard predisposto con decreto dal Ministro della Giustizia)<sup>106</sup>. La scelta tra uno dei due sistemi non dovrebbe essere disinteressata o casuale, poiché ne vale l'efficacia ed il successo dell'azione stessa; la fruttuosità dell'esperienza americana è riconducibile proprio all'impiego del modello dell'*opt-out*, l'autoesclusione volontaria dalla *class action* capace di vincere il distacco e l'impassibilità dei danneggiati, i quali potrebbero rinunciare a "combattere" per vedersi riconosciuti risarcimenti esigui ma che allo stesso tempo andrebbero ad intaccare i profitti immani delle società protagoniste del sistema

---

<sup>105</sup> GERARDO, *Comparazione tra la disciplina della class action nel diritto statunitense e l'azione di classe italiana alla luce della legge n.31 del 2019*, in Riv. Judicium, 2020, 13.

<sup>106</sup> MALAVASI, RICCIARDI, *La nuova class action: analisi delle principali disposizioni*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it) del 10.9.2019.

economico. Studi recenti<sup>107</sup> in merito ai livelli di partecipazione nei due differenti sistemi ribadiscono i benefici derivanti dall'impiego dell'*opt-out*: partendo da un'analisi sulle *class action* avviate in un arco temporale di un decennio, è risultato che, mediamente, due individui su mille hanno deliberatamente esercitato l'*opt-out* al cospetto delle azioni collettive basate sul meccanismo di adesione *opt-in* in cui solamente la metà dei partecipanti della potenziale classe si sono serviti dell'*opt-in*. L'indagine in questione dimostra come la scelta del sistema americano certifica una tutela maggiore a tutti quei soggetti che subiscono un pregiudizio di "scarsa" entità e desistono dal far valere i propri diritti poiché intimoriti dal dispendio di risorse come tempo e denaro, finendo con l'astenersi da qualsiasi azione giurisdizionale<sup>108</sup>. La stessa dottrina si è espressa contro il modello contenuto sia nel Codice del Consumo che nel Codice di Procedura Civile, ribadendo che "*l'adesione preventiva, stante il ruolo inverso della razionale apatia del consumatore che lo induce a evitare rischi anche minimi e disagi connessi all'attivazione giudiziale, si traduce in bilanci desolanti (per l'azione di classe). I risultati positivi latitano, li si conta sulle punte delle dita di una mano (monca...)*"<sup>109</sup>. Inoltre, il meccanismo di adesione è stato ritenuto ampiamente inefficiente per far fronte ad un numero elevato di aderenti, come nel caso dell'azione citata precedentemente contro la nota compagnia tedesca produttrice di automobili presso il Tribunale di Venezia, apostrofata come qui di seguito: "*davanti al Tribunale di Venezia, l'azione di classe più grande numericamente mai proposta in Italia e che conta diverse decine di migliaia di class members, ha determinato enormi difficoltà di gestione della ricezione degli atti di adesione e di organizzazione dei documenti e dei fascicoli e ha richiesto misure organizzative straordinarie*"<sup>110</sup>. Tuttavia, in dottrina alcuni sostengono la tesi secondo la quale la transizione al modello dell'*opt-out* implicherebbe una lesione ed una limitazione del diritto di difesa, fondamento contenuto nell'art. 24 Cost.: "*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*". All'interno di

---

<sup>107</sup> CORAPI, *Appunti sull'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della class action nella legge di riforma*, in Liber Amicorum Guido Alpa, 2019, 405.

<sup>108</sup> CORAPI, op. cit., 485.

<sup>109</sup> PARDOLESI, *La classe in azione. Finalmente*, in Riv. Danno e resp., 2019, 305.

<sup>110</sup> DE SANTIS, *L'azione di classe a dieci anni dalla sua entrata in vigore*, in Foro.it, 2019, 180.

un processo civile vige il principio della disponibilità dei diritti da parte del titolare ma, entro un'azione di classe con il meccanismo dell'*opt-out*, un soggetto (attore) dispone di un diritto altrui (membro della classe, non attore); quest'ultimo dovrebbe poter scegliere se agire o non agire tramite azione individuale ma, essendo implicato nella partecipazione all'azione di classe, gli verrebbe sottratto il potere di disporre in via personale ed indipendente, negativamente o positivamente, di un proprio diritto<sup>111</sup>.

### 3.4 I *PUNITIVE DAMAGES* NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

Il dibattito concernente l'ammissibilità dei danni punitivi nel ramo del diritto civile del sistema italiano è riemerso in seguito alla pubblicazione della sentenza n. 16601 del 5.7.2017<sup>112</sup>, pronunciata dalla Corte di Cassazione con relativa ordinanza n. 9978 del 16.5.2016<sup>113</sup>. L'espressione *punitive damages* richiama il provvedimento di matrice anglosassone nato nel XIII secolo e, successivamente, "propagato" con notevole successo negli Stati Uniti<sup>114</sup>. La Corte di Cassazione, nel caso in esame, è stata chiamata a pronunciarsi sul rispetto del principio di proporzionalità nell'eventualità di una condanna a *punitive damages*<sup>115</sup> tramite la clausola generale dell'ordine pubblico, parametro fondamentale per la delibazione di sentenze straniere nell'ordinamento italiano ai sensi della legge sul diritto internazionale privato<sup>116</sup>. In precedenti giurisprudenziali del 2007 e 2012 la Corte di Cassazione, analogamente attraverso la clausola dell'ordine pubblico ai sensi della legge n. 218 del 1995, ha riconosciuto alla responsabilità civile una "mono

---

<sup>111</sup> GERARDO, op. cit., 14.

<sup>112</sup> Cass. sez. un., 5.7.2017, n. 16601, in Giust. civ., 2018.

<sup>113</sup> Caso illustrato nella nota n. 86 del capitolo 2°.

<sup>114</sup> CARABETTA, *Funzioni della Responsabilità Civile e "Punitive Damages"*, in Riv. Persona e Mercato, 2017, 2.

<sup>115</sup> BROGGINI, *Compatibilità di sentenze statunitensi di condanna al risarcimento di «punitive damages» con il diritto europeo della responsabilità civile*, in Riv. Eur. e dir. priv., 1999, 479.

<sup>116</sup> Legge 31.5.1995, n. 218, "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", in G.U. 3.6.1995.

funzionalità meramente riparatoria e restitutoria”<sup>117</sup>. Il Supremo Collegio, nella sentenza a sezioni unite n. 16601 del 2017, ha palesato una interpretazione in senso “minimale e ammorbidito”<sup>118</sup>della nozione di ordine pubblico, riconoscendo in questo caso una finalità polifunzionale, di natura dissuasiva/preventiva e sanzionatoria/punitiva della responsabilità civile: la *ratio* di tale riconoscimento non è esclusivamente quella di restaurare il pregiudizio derivante da illecito o da inadempimento contrattuale subito dalla vittima ma, allo stesso tempo, punire il soggetto responsabile attraverso la condanna ad un surplus monetario. Sono state pronunciate ulteriori attestazioni concrete in giurisprudenza che legittimano la funzione punitiva della responsabilità civile, come la sentenza della Corte costituzionale n. 152<sup>119</sup> del 2016 in riferimento al comma 3° dell’art. 96 c.p.c.<sup>120</sup>, quest’ultimo, il 16.12.2014, oggetto di un’ordinanza di remissione da parte del Tribunale di Firenze per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111; la Corte, tramite suddetta sentenza, ha confermato la legittimità costituzionale del comma in esame. Ugualmente, la sentenza della Corte di Cassazione n. 7613 del 15.4.2015, ha asserito il principio di diritto secondo cui *“le astreintes<sup>121</sup>, già previste in altri ordinamenti dirette ad attuare, con il pagamento di una somma crescente con il protrarsi dell’inadempimento, una coercizione per propiziare l’adempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, non sono incompatibili con l’ordine pubblico italiano”*<sup>122</sup>. La stessa Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 9100 del 2015, ha precisato che la finalità punitiva *“potrebbe oggi forse non apparire più così incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state*

---

<sup>117</sup> CARABETTA, op. cit., 5.

<sup>118</sup> NIVARRA, *Brevi considerazioni a margine dell’ordinanza di remissione alle Sezioni Unite sui «danni punitivi»*, in Riv. dir. civ. cont., 2017,42.

<sup>119</sup> Corte cost., 23.6.2016, n. 152, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), 2016.

<sup>120</sup> Art. 96, comma 3°, c.p.c.: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

<sup>121</sup> L’astreinte, o penalità di mora, è un istituto tradizionale dell’ordinamento giuridico francese, che oggi trova posto anche nel diritto italiano, essendo previsto e regolato dall’art. 614 bis del Codice di procedura civile. L’astreinte rappresenta una misura di coercizione indiretta, cioè uno strumento di pressione ai danni del debitore inadempiente in tutti i casi in cui sia condannato ad una prestazione diversa dal pagamento di una somma in denaro. In concreto, l’astreinte consiste in una sorta di penale, di importo determinato dal giudice, che il debitore condannato all’adempimento dovrà pagare in caso di inosservanza o anche semplice ritardo nell’adempimento. <https://www.studiocataldi.it/articoli/43086-astreinte.asp>.

<sup>122</sup> Cass., 15.4.2015, n. 7613, in [Diritto.it](http://Diritto.it), 2016.

*qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato lato senso sanzionatorio al risarcimento*<sup>123</sup>. Negli ultimi anni si va delineando la convinzione secondo cui il complesso delle funzioni del sistema aquiliano (c.d. responsabilità extracontrattuale) non può essere circoscritto alle sole finalità di retribuzione, riparazione e ristoro<sup>124</sup>; l'evoluzione dell'ordinamento ruota attorno ad una rinnovata funzione sociale dei principi della responsabilità civile, comprendente istanze di prevenzione, di giustizia, di educazione, di risarcimento, di deterrenza e di punizione<sup>125</sup>.

---

<sup>123</sup> Cass., sez. un., 6.5.2015, n. 9100, in CED Cassazione, 2015.

<sup>124</sup> CARABETTA, op. cit., 13.

<sup>125</sup> SCHIRRIPA, *I danni punitivi nel panorama internazionale e nella situazione italiana: verso il loro riconoscimento?*, in Riv. Comp. e dir. civ., 2017, 18.

## CONSIDERAZIONI FINALI

Terminato il presente lavoro di analisi e di ricerca in materia di azione di classe, è possibile esprimere alcune mie personalissime valutazioni e considerazioni. Al giorno d'oggi, in Italia, la disciplina della *class action* non è ancora riuscita ad esprimere totalmente il suo potenziale come auspicato, registrando una netta ed inequivocabile asimmetria con l'esperienza statunitense. Lo strumento rappresenta incontrovertibilmente una risorsa di immenso valore per i cittadini ma sono diverse le motivazioni che, tuttavia, concorrono ed influiscono su uno scarso ritorno, sia in termini di praticità che di fruibilità. La riforma intervenuta sulla normativa per opera del legislatore nel 2021 è stata indubbiamente una miglioria considerevole volta ad amplificare il bacino di utenza a cui l'azione si riferisce ma che, se isolata, non sostenuta ed affiancata da ulteriori ammodernamenti, potrebbe risultare improduttiva; ciò detto, sono trascorsi ancora troppi pochi anni per effettuare una completa e veritiera disamina in merito alla novella disciplina, basti verificare sul portale del Ministero della Giustizia il numero eccessivamente esiguo di azioni collettive avviate dal momento della riforma a questa parte. Una tra le questioni primariamente spinose è il sistema di adesione all'azione, tematica che investe non solo l'Italia ma l'intera Europa, nella quale il legislatore ha scelto il meccanismo di *opt-in* al cospetto dell'*opt-out*; il sistema del legislatore italiano risulta prospettare non solo un problema delicato in termini logistici ed economici per i Tribunali (come citato per la vicenda *Dieseldgate*, in cui il Tribunale di Venezia si è ritrovato a dover gestire un eccedente numero di adesioni al procedimento) ma, allo stesso tempo, dimostra come l'*opt-in* non è in grado di catalizzare l'attenzione di tutti i potenziali aderenti. La previsione dell'*opt-out* emerge come unico, vero e concreto fattore capace di determinare un risultato tangibile dell'azione, sia per convogliare un numero elevato di possibili ricorrenti ma, analogamente, per pregiudicare la condotta criminosa del resistente andando a compromettere maggiormente i ricavi delle multinazionali derivanti da pratiche commerciali illegittime. Ordinamenti esteri quali Canada, Australia e, su tutti, gli Stati Uniti hanno adottato l'*opt-out* servendosi di profondi studi analitici, in cui tale meccanismo si presentava come l'alternativa massimamente appropriata; la

logica di fondo è che l'*opt-out* tende inevitabilmente a far conseguire ampiezze più estese alla classe, salvaguardando in maniera più efficiente i diritti e gli interessi degli individui appartenenti a segmenti altamente vulnerabili della società, i quali altrimenti riuscirebbero a partecipare ai procedimenti giudiziari faticosamente. Facendo ciò, si garantirebbe il disegno di una *class action* articolata in un numero cospicuo di ricorrenti, alimentando l'eventualità per la controparte di vedersi costretta a liquidare migliaia e migliaia di aderenti; inoltre, l'autorità e l'indipendenza di poter esercitare il diritto di autoesclusione in qualsivoglia momento ricoprirebbe un ruolo sostanziale nell'ottica della più ampia tutela realizzabile per il singolo individuo. Parallelamente, come riportato nel paragrafo 3.4, un ennesimo concetto chiave nella prospettiva di ottimizzare il modello attuale di azione collettiva concerne il riconoscimento dell'istituto anglosassone dei danni punitivi all'interno dell'ordinamento italiano. Negli ordinamenti di *Common Law*, qualora venisse dimostrato il dolo da parte dell'autore dell'illecito, verrebbe corrisposto al danneggiato un risarcimento economico incrementato rispetto a quello necessario a compensare esclusivamente il pregiudizio subito; il tutto con l'intento di punire il danneggiante proporzionalmente alla gravità del danno perpetrato, operare come deterrente valido nei confronti di ulteriori potenziali responsabili e del medesimo *reo*, il quale potrebbe reiterare l'illecito. La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi con sentenza n. 16601 del 5.7.2017, ha risolutivamente sdoganato l'applicabilità dei *punitive damages* nell'ordinamento nazionale; così facendo, si è concretizzata quella progressiva ma al contempo inesorabile evoluzione del sistema legislativo interno fortemente attesa, trovando il pieno sostegno di gran parte della dottrina. Tuttavia, l'apertura della Cassazione ai danni punitivi non denota che i giudici italiani possano ricorrere sempre ai danni punitivi; per un completo impiego su larga scala occorrerebbe un significativo intervento normativo, volto a progettare e a delineare *in toto* la disciplina dei *punitive damages* entro una rinnovata concezione dell'istituto della responsabilità civile affinché i risarcimenti punitivi trovino piena applicazione anche nelle sentenze di merito dei Tribunali italiani. In conclusione, ritengo che l'eventuale introduzione della facoltà di autoescludersi dall'azione mediante il meccanismo dell'*opt-out*



affiancata da una completa realizzazione della funzione punitivo-deterrente della responsabilità civile contribuirebbero a semplificare l'accesso al procedimento, agevolandone una necessaria e imprescindibile diffusione nella società odierna. Solo allora si manifesteranno all'atto pratico i vantaggi, i benefici e i frutti di uno strumento impareggiabile nella lotta contro i soprusi e le prevaricazioni inflitte da colossali operatori economici.

## BIBLIOGRAFIA

- ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Bari, Il Mulino, 1995, 12 ss.
- ANDREWS, *Multy-party proceedings in England: Representative and Group Actions*, in *Duke journal of Comparative & International Law*, 2001, 249 ss.
- ASTONE, *Azione di classe e tutela del consumatore: dall'art. 140 bis cod. cons. all'art. 840 bis c.p.c.*, in *Riv. Persona e Mercato*, 2021/1 – Saggi, 5 ss.
- BOATO, PISTONE, PUCCI, *Class action nel mondo e nuova legge italiana: azione collettiva dei consumatori*, Venezia, Fondazione ICU, 2008, 18 ss.
- BONA, BUZZELLI, CONSOLO, *Obiettivo Class Action: l'azione collettiva risarcitoria*, Milano, Ipsoa, 2008, 27 ss.
- BROGGINI, *Compatibilità di sentenze statunitensi di condanna al risarcimento di «punitive damages» con il diritto europeo della responsabilità civile*, in *Riv. Eur. e dir. priv.*, 1999, 479 ss.
- CAPPONI, *Diritto comunitario ed azioni di interesse collettivo dei consumatori*, in *Foro.it*, 1994, 439 ss.
- CARABETTA, *Funzioni della Responsabilità Civile e “Punitive Damages”*, in *Riv. Persona e Mercato*, 2017, 2 ss.
- CARRATTA, *Dall'azione collettiva inibitoria a tutela dei consumatori ed utenti all'azione collettiva risarcitoria: i nodi irrisolti delle proposte di legge in discussione*, in *Giur. it.*, 2005, 662 ss.
- CARRATTA, *I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura*, in *Giur.it*, 2019, 22 ss.
- CAVALIERE, SILVA, *I diritti del consumatore e l'efficienza economica in una società democratica evoluta*, Roma, Fondazione Adriano Olivetti, 1996, 12 ss.
- CHIARLONI, *Il nuovo articolo 140 bis del codice del consumo: azione di classe o azione collettiva?*, in *Riv. Analisi Giur. Econ.*, 2008, 107 ss.

- CONSOLO, *L'azione di classe, trifasica, infine inserita nel C.P.C.*, in Riv. dir. proc., 2020, 714 ss.
- CONSUMERPRO, *Collective Redress, Theoretical background document*, 2022-2023, 5 ss.
- CORAPI, *Appunti sull'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della class action nella legge di riforma*, in Liber Amicorum Guido Alpa, 2019, 405 ss.
- COSTANTINO, *La tutela collettiva risarcitoria: note a prima lettura dell'art. 140-bis cod. consumo*, in Foro.it, 2008, 17 ss.
- CURTÒ, LICINI, *Riforma della disciplina in materia di azione di classe*, in *Freshfields Bruckhaus Deringer*, 2019, 2 ss.
- D'AMELIO, *Azioni illegali per il risarcimento dei danni e responsabilità sociale dell'impresa: lo scandalo Volkswagen*, in Riv. Tramontana, 2015, 3 ss.
- DE PAMPHILIS, *Dalla Class Action alla Multidistrict Litigation: il caso "Dieselgate" tra U.S.A. e Italia*, in Riv. Jus Civile, 2022, 24 ss.
- DE SANTIS, *I disegni di legge italiani sulla tutela degli interessi collettivi e il «Class Action Fair Act of 2005»*, in Riv. dir. proc. civ., 2006, 601 ss.
- DE SANTIS, *La pronuncia sull'ammissibilità della "class action": una "certification" all'italiana?*, in Riv. Analisi Giur. Econ., 2008, 143 ss.
- DE SANTIS, *L'azione di classe a dieci anni dalla sua entrata in vigore*, in Foro.it, 2019, 180 ss.
- DI MAJO, *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in Riv. Eur. e dir. priv., 2008, 17 ss.
- GERARDO, *Comparazione tra la disciplina della class action nel diritto statunitense e l'azione di classe italiana alla luce della legge n.31 del 2019*, in Riv. Judicium, 2020, 13 ss.
- GIUSSANI, *Diritti omogenei e omogeneizzati nell'azione di classe*, in Riv. dir. proc., 2020, 362 ss.

GIUSSANI, *La fase di determinazione del quantum nella nuova azione di classe*, in *Giur. it.*, 2019, 30 ss.

GIUSSANI, *Studi sulle class actions*, Padova, Cedam, 1996, 67 ss.

LOVE HOPKINS, *The New Federal Equity Rules: Promulgated by the United States Supreme Court at the October Term, 1912: Together with the Cognate Statutory Provisions and Former Equity Rules, with an Introduction, Annotations and Forms. (3rd Ed.)*, 1922.

MILLER, *The American Class Action: From Birth to Maturity*, in *Theoretical Inquiries in Law*, 2018, 36 ss.

MIOTTO, *Caso Dieselgate: via libera della Corte d'appello di Venezia alla class action contro Volkswagen*, in *DeJure*, 2018, 6 ss.

NIVARRA, *Brevi considerazioni a margine dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sui «danni punitivi»*, in *Riv. dir. civ. cont.*, 2017, 42 ss.

PARDOLESI, *La classe in azione. Finalmente*, in *Riv. Danno e resp.*, 2019, 305 ss.

PIZZETTI, *All'inizio della XIV legislatura: riforme da attuare, riforme da completare e riforme da fare. Il difficile cammino dell'innovazione ordinamentale e costituzionale in Italia*, in *Riv. Le Regioni*, fascicolo 3/2001, 437 ss.

RESCIGNO, *L'introduzione della class action nell'ordinamento italiano*, in *Riv. Giur. comm.*, 2005, 407 ss.

RUSSO, *Profili comparatistici de la class action: il lungo percorso italiano tra luci, ombre ed occasioni mancate*, in *Riv. innovaz. e dir.*, 2008, 10 ss.

SANTANGELI, *Le lacune della nuova azione di classe e i problemi di coordinamento con gli altri strumenti di tutela collettiva*, in *Riv. Judicium*, 2011, 2 ss.

SANTORO, *Dieselgate italiano: (e)mision impossible*, in *Riv. Danno e resp.*, 2022, 6 ss.

SCHIRRIPA, *I danni punitivi nel panorama internazionale e nella situazione italiana: verso il loro riconoscimento?*, in Riv. Comp. e dir. civ., 2017, 18 ss.

SCOGNAMIGLIO, *Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell'azione di classe*, in Resp. civ. e prev., 2011, 501 ss.

SGUEO, *Le class actions in Italia: problemi e prospettive in chiave comparata*, in Diritto.it, 2008, 303 ss.

STORY, *Commentaries on Equity Pleadings, and the Incidents Thereof: According to the Practice of the Courts of Equity, of England and America*, Boston, Charles C. Little and James Brown, London, Stevens and Norton, 1848.

TROCKER, *Class action negli Usa, e in Europa?*, in Riv. Contr. e impr., 2009, 158 ss.

App. Venezia, 3.11.2017, in DeJure, 2018.

Cass., 15.4.2015, n. 7613, in Diritto.it, 2016.

Cass. Civ., sez. III, 31.5.2019, n. 14886, in Resp. civ. e prev., 2019.

Cass., sez. un., 6.5.2015, n. 9100, in CED Cassazione, 2015.

Cass., sez. un., 5.7.2017, n. 16601, in Giust. civ., 2018.

Corte cost., 23.6.2016, n. 152, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), 2016.

T.A.R. Lazio, 25.2.2021, n. 2317, in DeJure, 2021.

Trib. Avellino, 10.12.2020, in Foro.it, 2021.

Trib. Venezia, 7.7.2021, in Riv. Danno e resp., 2022.

## SITOGRAFIA

ECCHELI, *Dieseldate, Altroconsumo in Cassazione contro la riduzione del risarcimento in Italia*, in [www.LaStampa.it](http://www.LaStampa.it) del 10.12.2023.

FORMICA, *Dieseldate, si chiude la class action: agli automobilisti italiani 1100 euro a testa da Volkswagen*, in [www.Repubblica.it](http://www.Repubblica.it) del 16.5.2024.

LOMBARDI, *Dieseldate, accordo tra Volkswagen e Altroconsumo: risarcimenti per 60mila clienti. Le cifre*, in [www.Quotidianonazionale.it](http://www.Quotidianonazionale.it) del 16.5.2024.

MALAVASI, RICCIARDI, *La nuova class action: analisi delle principali disposizioni*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it) del 10.9.2019.

NOVA LECTIO, *L'azienda che ha MANIPOLATO la democrazia occidentale*, in <https://www.youtube.com/watch?v=-rnenq2aGE4&t=699s> del 3.12.2023.

[www.brocardi.it](http://www.brocardi.it)

[www.camera.it](http://www.camera.it)

[www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

[www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

[www.diritto.it](http://www.diritto.it)

[www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)

[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

[www.swipcar.com/it](http://www.swipcar.com/it)

[www.treccani.it](http://www.treccani.it)